ATICI
CA

VII

1806

COLLEZIONE

DI

CARTE PUBBLICHE UFFIZIALI

E

GOVERNATIVE

Dal momento della entrata in Venezia dell' Armata Francese.

TOMO SETTIMO.

IN VENEZIA MDCCCVI.

Nella Stamperia GRAZIOSI a S. Apollinare.

Con Pubblica Approvazione e Privilegio.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni
Imperatore de' Francesi e Re d' Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il Comando in Capo dell' Armata d' Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell' Autorità che ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano.

PROCLAMA.

POpoli del Regno d' Italia, e degli Stati Veneti, in esecuzione degli ordini di Sua Maestà, Noi proclamiamo oggi la vostra riunione.

Voi vivrete ora sotto la stesse Leggi, voi non farete più, che una sola, e medesima famiglia, voi sarete i Sudditi dello stesso Sovrano, i figli dello stesso Padre.

Veneziani, voi presterete ora giuramento di fedeltà a NAPOLEONE il GRANDE, a quello, che molto tempo prima di aver voluto conquistare il vostro Paese, avea conquistato la vostra ammirazione, e il vostro amore.

Italiani, voi sarete felici, e riconoscenti al nuovo benefizio, che Sua Maestà versa oggi sopra di voi.

Certamente voi siete debitori di questo benefizio alla vostra costante fedeltà, ma non obblierete punto che lo dovete altresì all' amore del vostro Sovrano; lo dovete al suo genio, lo dovete all' effetto, ed al valore di que' Prodi, i quali marciando colla velocità dell' Aquila dalle Coste della Manica sino alle pianure della Moravia non cessarono di combattere, e di vincere, se non dopo di

PROCLAMATION

Peuples du Royaume d' Italie, et de l' État de Venise, en execution des ordres de S. M Nous proclamons aujourd' hui vôtre reunion.

Vous allez vivre sous les mêmes Lois ; vous ne formerez plus qu'une seule, et même famille; vous serez les sujets du même Souverain; vous serez les enfants du même Pére.

Venitiens, vous allez prêter serment de fidélité à NAPOLEON le GRAND ; à celui, qui, long-tems avant d' avoir voulu conquerir vôtre pays, avait conquis vôtre admiration, et vôtre amour.

Italiens, vous serez heureux et reconnoissants du nouveau bienfait que S. M. verse aujour d'hui, sur vous.

Sans doute vous étes redevables de ce bienfait à vôtre constante fidelité; mais vous ne l' oublierez pas, vous le dévez aussi à l' amour de vôtre Souverain ; vous le dévez à son genie, vous le dévez au dévouement, et à la vaillance de ces braves, qui marchant avec la rapidité de l' aigle depuis les rives de la Manche, jusqu' aux Plaines de la Moravie, n'ont cessé de com-

aver assicurato la vostra indipendenza, e l' ingrandimento del vostro Territorio.

Italiani, nella fortunata unione, che noi oggi proclamiamo, voi portate una legislazione, dettata dalla più sublime sapienza pel bene d' una gran parte d' Europa, ed un sistema amministrativo, cui già deve la Francia stessa il risorgimento della sua interna prosperità.

I Veniziani vi portano in cambio una somma dolcezza di costumi, e di carattere, una somma attitudine ad ogni genere di lavoro, e d' industria, una Marina infine, cioè una sorgente inesauribile di tutti i rami di Commercio, di fortuna, e di splendore.

E se, Italiani, e Veneziani, rivolgete alcun poco la vostra attenzione all' avvenire, quanto mai grati sarete, per quella nuova istituzione del Genio, che distribuendo negli Stati Veneti alcune grandi ricompense pei più illustri Servitori del Trono, e dello Stato, presenta così ai vostri figliuoli più gloriosi esempj, ed incoraggiamenti, ed assicura da un altro lato al vostro Paese, e perpetuamente, la protezione del più potente di tutti gl' Imperi.

Popoli del Regno d' Italia, e degli Stati Veneti, Sua Maestà vel comanda, *voi sarete uniti come fratelli*.

battre, et de vaincre, qu' après avoir assuré vôtre indipendence, et l' agrandissement de vôtre Territoire.

Italiens, vous aportez dans l' heureuse association, que nous proclamons aujourd' hui une legislation que la plus haute sagesse a dicté pour le bonheur d' une grande partie de l' Europe, et un Sisteme Administratif, au quel la France elle-même est rédévable de la rénaissance de sa prospérité interieure.

Les Venitiens vous aportent en échange une grande douceur des moeurs et de caractere, une grande aptitude a tous les genres des travaux, et d' industrie, une Marine enfin, c' est à dire une source inépluiable des toutes les branches de Commerce, de fortune, et de splendeur.

Et si vous portez un moment vôtre attention dans l' avenir, Italiens, et Venitiens, combien vous serez réconnoissants pour cette nouvelle institution de Genie, qui distribuant dans l' Etat de Venise quelques unes des grands récompenses pour les illustres Serviteurs du Trône, et de l' Etat, présent ainsi à vos Enfants les exemples, et les encouragements le plus glorieux, et garantit d' allieurs à vôtre pays, et pour tous les tems la protection du plus puissant des Empires.

Peuples du Royaume d' Italie, et de l' Etat de Venise Sa Majesté vous l' ordonne, vous serez unis comme des fréres.

È come mai questo primo Atto dell' Autorità del vostro Sovrano non sarebbe adempito? Voi sarete utili a vicenda, voi tutti parlate la medesima lingua, abitate sotto lo stesso Cielo, adorate lo stesso Dio, in somma avete gli stessi interessi, le stesse abitudini, lo stesso spirito, e gli stessi costumi.

Quanto a Noi, collocati in mezzo di Voi da Sua Maestà per far rispettare la sua Autorità, vale a dire, perchè ci occupiamo senza interruzione della premura della vostra felicità. Noi vel dichiariamo, vi portiamo tutti egualmente nel nostro cuore, e speriamo che coll' ajuto di Dio, Ci sarà dolce del pari, e facile l' adempire tutti i nostri doveri verso l' Augusto Nostro Sovrano, e verso di Voi.

Dato in Milano li 24. Aprile 1806.

Eugenio Napoleone.

Per sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. Mejan.

Venezia li 28. Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d' onore.

Mengotti Segr. Gener.

Et comment ce prémier Acte de l' Autorité de Vôtre Souverain ne serait il pas rempli? Vons étes utils les uns aux autres, vous parlez tous la même langue, vous habitez sous le même Ciel, vous adorez le même Dieu, vous avez enfin les mêmes intérets, les mêmes habitudes, le même esprit, et les mêmes moeurs.

Quant' à Nous, placé au milieu de vous par Sa Majesté, pour faire respecter son Autorité, c' est-a dire pour nous occuper sans rélasse du soin de vôtre felicité, nous vous les declarons, nous vous portons tous également dans nôtre coeur, et Nous esperons qu' avec la de Dieu merci, il nous sera aussi doux que facile de remplir tous nos devoirs envers Nôtre Auguste Souvreain, et envers Vous.

Donné a Milan le 24 Avril 1806.

Eugene Napoleon.

Pour Son Altesse Imperial
Le Sécretaire des Comandements
Signé. Et. Mejan.

Venise le 28 Avril 1806.
Par Commission du Conseiller d' Etat Administrateur Géneral des Finances, et Domaine des Etats Venitiens, Comandant de la Legion d' honeur.
Mengotti Secretaire Géneral.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore dei Francesi e Re d' Italia.

ABbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Articolo I.

Vi sarà a Venezia un Deposito franco di mercanzie forestiere proibite o non proibite, eccettuate le provenienti dalle fabbriche o dal commercio d'Inghilterra, che ne sono formalmente escluse.

II.

Il Deposito franco sarà stabilito nell' Isola di S. Giorgio maggiore; i magazzini destinati a ricevere le mercanzie depositate, saranno isolati da tutti gli altri edifici e messi sotto la sorveglianza immediata dell' Amministrazione delle Dogane.

III.

I bastimenti carichi di mercanzie destinate per il Deposito dovranno approdare a un punto dell' Isola che in appresso sarà determinato. Parimente in un punto da determi-

narsi si dovrà fare l'imbarco di quelle mercanzie che verranno riesportate per mare.

IV.

I Capitani o Patroni de' bastimenti saranno tenuti, entro ventiquattro ore dopo il loro arrivo, a rimettere all'offizio delle Dogane, che sarà stabilito nell'Isola predetta, il manifesto del loro carico con indicazione dei marchi, numeri delle casse, balle, barili, botti ec. che lo comporranno.

V.

Entro tre giorni dopo l'arrivo dei bastimenti, i proprietarj o consegnatarj faranno all'officio della Dogana la dichiarazione delle mercanzie, specificandone i marchi, il numero e il contenuto delle casse, balle ec. come pure la quantità e specie.

VI.

Immediatamente dopo lo sbarco che non si potrà effettuare, se non al punto determinato in presenza dei Sopraintendenti delle Dogane, le mercanzie saranno verificate, pesate, e descritte su due registri, uno dei quali sarà tenuto da un Ricevitore delle dichiarazioni, e l'altro da un Sopraintendente ai Depositi.

VII.

Dietro le dette verificazioni e registrazioni le mercanzie saranno trasportate nel Deposito sotto la sorveglianza dei Soprainten-denti alle Dogane.

VIII.

Allorchè le mercanzie saranno estratte dal Deposito, la dichiarazione che dovrà precedere sarà fatta alla Dogana, dove saranno immediatamente condotte e verificate; quelle arrivate per mare, e che saranno riesportate per la medesima strada, non pagheranno alcun dritto; quelle che saranno spedite per terra o pe' fiumi all' Estero, pagheranno i diritti di transito, come sono o saranno regolati.

IX.

Qualora venga dichiarato che le mercanzie depositate sono destinate per la consumazione del nostro Regno d' Italia, pagheranno i diritti d' entrata all' officio dell' Dogana dell' Isola di San Giorgio maggiore.

X.

Le mercanzie che approderano al porto franco, o ne sortiranno per essere spedite all' Estero, non potranno toccar Venezia.

XI.

Le mercanzie che saranno spedite dal Deposito all' Estero di transito per terra o pe' fiumi, dovranno uscire per le seguenti strade e presentarsi alle seguenti Dogane.

Quelle destinate per la Germania dovranno presentarsi alla Dogana della Ponteba, ovvero all' ultima Dogana della frontiera verso il Tirolo.

Quelle destinate per la Svizzera, alle Dogane di Chiasso o di Chiavenna;

Quelle destinate per il Regno d' Etruria, alla Dogana di Scarica l' Asino;

E in fine quelle che sono destinate per lo Stato Pontificio, alla Dogana della Cattolica.

Le suddette mercanzie saranno marcate con i piombi, accompagnate con bollette di transito dell' Isola di San Giorgio maggiore, e verificate al loro sortire dal nostro Regno d' Italia in ciascuna delle Dogane sovracennate.

XII.

Le mercanzie che sortiranno dal Deposito di Venezia per essere spedite al Deposito di Genova, dovranno passare per quello d' Alessandria, dove saranno verificate dai Sopraintendenti alle Dogane Francesi unitamente a quelli delle Dogane Italiane che a quest' effetto vi saranno collocati.

XIII.

Le mercanzie che saranno spedite dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Etruria e degli Stati del Papa al Deposito di Venezia, di transito per il nostro Regno d'Italia, non potranno entrare che per le strade e Dogane indicate all'articolo X. dove saranno verificate e spedite sotto la formalità del piombo e della bolletta di transito.

Quelle che sortono dal Deposito di Genova per il Deposito di Venezia, dovranno essere condotte a quello d'Alessandria, dove, dietro verificazione da farsi Sopraintendenti alle Dogane Francesi ed Italiane, saranno mandate al loro destino.

Le dette mercanzie saranno soggette ai diritti di transito.

XIV.

Se le verificazioni prescritte dagli articoli precedenti faranno conoscere che vi sia eccesso o difetto nelle quantità specificate sulle bollette di transito, o che vi sia sostituzione di una mercanzia ad un'altra, quelli che avranno sottoscritto le bollette di transito, saranno condannati al pagamento del quadruplo diritto d'entrata per gli oggetti non proibiti, e al pagamento del triplo valore per gli oggetti proibiti.

XV.

Le mercanzie introdotte nel Deposito franco di Venezia potranno restarvi per due anni. Al termine d' ogni semestre i Soprintendenti al Deposito si trasporteranno nei diversi magazzini, e si faranno presentare le mercanzie di ciascun proprietario o consegnatario. Se vi è difetto, i proprietarj o consegnatarj saranno obbligati di pagare il doppio dei diritti per le mercanzie permesse, e il doppio del valore per quelle proibite.

XVI.

I proprietarj o consegnatarj delle mercanzie depositate, che saranno convinti d' avere, col favore del Deposito o del transito, effettuate delle sottrazioni, sostituzioni, o versamenti nell' interno potranno indipendentemente dalle pene portate dalle leggi essere privati, per Decreto speciale del Governo, del diritto di depositare e transitare.

I negozianti che prestassero il loro nome per sottrarre agli effetti di questa disposizione coloro che fossero colpiti, incorreranno nelle medesime pene.

XVII.

Le mercanzie depositate a Venezia a mi-

sura che sortiranno dal Deposito, saranno portate a scarico sopra un registro particolare nel quale verranno indicati i luoghi per cui sono destinate, i numeri delle bollette di transito o bollette di pagamento dei diritti, e finalmente il numero de' registri su cui le mercanzie saranno state portate a debito del Deposito al loro ingresso.

XVIII.

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, i Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato, pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Nostro Palazzo di S. Cloud questo dì 25 Aprile 1806.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re,
Il Ministro Segretario di Stato,
A. ALDINI.

Venezia li 8 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.
Pietro Vincenti Foscarini Segr.

NA-

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia.

Visti gli articoli 3, 4, e 5 del Nostro Decreto 30 Marzo prossimo scorso relativamente alli Gran Feudi Imperiali eretti nelle Provincie Venete ceduteci nel Trattato di Presburgo;

Considerando la necessità di determinare i diritti e le prerogative de' Feudatarj per modo che resti pienamente libero l'esercizio del Governo, e della Amministrazione economica del Nostro Regno d'Italia, di cui i suddetti Gran Feudi sono parti integranti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo I.

In luogo della quindicesima parte della rendita enunciata all'art. 5 del suddetto Decreto, i Possessori degli infrascritti Nostri Gran Feudi riceveranno dal pubblico Tesoro del Nostro Regno d'Italia un'annua invariabile corrisposta in moneta di Francia, da cominciare dal primo Luglio 1806, regolata come segue.

Num. 2.

Dalmazia	F.	100,000
Istria	F.	100,000
Friuli	F.	60,000
Cadore	F.	60,000
Belluno	L.	60,000
Conegliano	F.	60,000
Treviso	F.	60,000
Feltre	F.	60,000
Bassano	F.	60,000
Vicenza	F.	60,000
Padova	F.	60,000
Rovigo	F.	60,000

II.

In luogo di trenta millioni di Beni Nazionali enunciati nel precitato articolo 5, il Nostro Regno d'Italia pagherà la somma di trenta milioni di franchi mediante il versamento di trecento boni della cassa di ammortizzazione di F. 100,000 l'uno, portanti interesse del 5 per cento, da decorrere dal primo Luglio 1806.

III.

I boni saranno distribuiti in cinque classi di sessanta boni per ciascheduna.

IV.

La prima classe sarà pagata nell'anno 1807

di mese in mese in dodici rate eguali, e nella stessa maniera le altre quattro classi ne' quattro anni successivi.

V.

A rimborsare la cassa d'ammortizzazione saranno posti in vendita quaranta milioni di beni provenienti dalle Commende dell'Ordine di Malta esistenti nelle suddette Provincie, e dalle Corporazioni ecclesiastiche soppresse e da sopprimersi, a norma del Nostro Decreto 24 Marzo prossimo passato.

VI.

Il prodotto della vendita sarà versato nella cassa d'ammortizzazione, e ne sarà tenuto conto a parte.

VII.

I Gran Feudatarj non avranno sulla Provincia di cui saranno rispettivamente investiti, altra prerogativa che il titolo di Duca.

VIII.

Il Ministro delle Finanze del Nostro Regno d'Italia è incaricato della esecuzione del presente Decreto il quale sarà stampato,

pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Nostro Palazzo di S. Cloud il dì 26 Aprile 1806.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore, e Re;
Il Ministro Segretario di Stato,
A. ALDINI.

Venezia li 8 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia:

ABbiamo nominato e nominiamo

Provveditore Generale della Dalmazia il Sig. *Dandolo* Membro del Collegio de' Dotti, e dell'Istituto Nazionale.

Il Ministro dell'Interno del Nostro Regno d'Italia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà stampato, e pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Nostro Palazzo di S. Cloud il dì 26 Aprile 1806.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re;
Il Ministro Segretario di Stato,
A. ALDINI.

Venezia li 8 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, e Governatore degli Stati Veneti, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Visti gli articoli 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 del Codice Napoleone;

Sopra rapporto del Gran Giudice, Ministro della Giustizia 15 Aprile N. 2827; sentito il Consiglio di Stato,

Noi in virtù dell' Autorità, che ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano.

Abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

Articolo I.

Non è necessario di presentare all' Ufficiale dello Stato Civile gli atti di morte del pa-

dre e della madre dei futuri sposi, qualora i loro avoli ed avole ne attestino la morte.

ARTICOLO II.

Se non si possano produrre gli atti di morte o la prova dell'assenza del padre, della madre, degli avoli e delle avole, dei quali sarebbe necessario il consenso il consiglio, per essere ignoto l'ultimo loro domicilio, l'Ufficiale dello Stato Civile può procedere non ostante alla celebrazione del matrimonio, purchè gli sposi siano d'età maggiore, e dichiarino con giuramento d'ignorare il luogo della morte e quello dell'ultimo domicilio dei loro ascendenti. Questa dichiarazione dev'essere accompagnata dal giuramento dei quattro testimonj presenti all'atto del matrimonio, i quali affermino che, quantunque conoscono i futuri sposi, ignorano il luogo della morte e dell'ultimo domicilio dei loro ascendenti,

Se i futuri sposi sono minori d'età dei 21. anni, provvede l'articolo 63 del Regolamento 27 Marzo p. p.

ARTICOLO III.

L'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto di far menzione nell'atto del matrimonio, dell'attestato indicato all'art. primo, o delle dichiarazioni prescritte nell'art. secondo, a norma dei rispettivi casi.

ARTICOLO IV.

Il Gran Giudice, ministro della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano li 28 Aprile 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re;
kl Consigliere Segretario di Stato.
L. Vaccari.

Venezia 11 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr. Gen.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. I. A cominciare dal primo maggio prossimo, il Veronese Italiano, compresovi i Territorj di Cologna, e di Legnago alla sinistra dell'Adige, è riunito al Dipartimento dell'Adige, ed amministrato dalle Autorità di quel Dipartimento.

II. In conseguenza sarà nominato un nuovo Consigliere di Prefettura, e dieci nuovi Membri del Consiglio generale del Dipartimento dell'Adige; il detto Consigliere di Prefettura, e i nuovi Membri del Consiglio generale saranno scelti tra gli abitanti della riva sinistra dell'Adige.

III. Le Provincie di *Venezia*, *Padova*, *Vicenza*, *Treviso*, *Udine*, *Belluno*, compresovi i paesi di Feltre e di Cadore, e l'*Istria* formano sette Dipartimenti del Regno, i quali conservano la loro circoscrizione attuale.

IV. La Dalmazia sarà provvisoriamente governata da un Provveditor generale, sotto quelle Leggi che Noi crederemo più adattate alle circostanze locali di quel Paese, e al ben essere de' suoi abitanti.

V. Le Provincie organizzate in Dipartimenti a cominciare dal primo Maggio prenderanno le denominazioni seguenti

Provincia di Venezia di Padova;
di Vicenza di Treviso
di Belluno di Udine
d'Istria.

Dipartim. dell' Adriatico della Brenta
del Bacchiglione del Tagliamento
della Piave di Passariano
d'Istria

Capo-luogo Venezia Padova
Vicenza Treviso
Belluno Udine
Capo d'Istria

VI. I Magistrati Civili delle Provincie costituite in Dipartimenti esercitano provvisoriamente le funzioni de' Prefetti sino alla nomina definitiva de' Prefetti medesimi.

VII. I Consigli di Prefettura sono composti di tre Membri nei Dipartimenti della Piave e d'Istria, e di quattro Membri in tutti gli altri Dipartimenti.

VIII. Dieci giorni al più tardi dopo la promulgazione del presente Decreto, i Prefetti presenteranno al Ministro dell'Interno un progetto di divisione de' rispettivi Dipartimenti in Cantoni e Distretti. Questo progetto sarà redatto in conformità delle disposizioni del Nostro Decreto 8. Giugno 1805.

IX. Presenteranno pure nel più breve termine possibile al Ministro dell'Interno le li-

ste dei Canditati per le funzioni di Podestà e Savj di Municipalità, come anche le liste per la prima composizione dei Consigli Comunali, dei Consigli Distrettuali, e dei Consigli Generali di Dipartimento. Le liste di presentazione per i Podestà e Savj di Municipalità saranno triple. Le altre saranno duple.

X. Le disposizioni portate ne' due articoli precedenti sono comuni anche al Prefetto del Dipartimento dell' Adige, relativamente ai Paesi aggregati al Dipartimento, e alle nomine da farsi in conseguenza di tale aggregazione.

XI. Il Ministro dell' Interno ci presenterà immediatamente tanto il progetto, quanto le liste per le Sovrane Nostre deliberazioni.

XII. Lo stesso Nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Nostro Palazzo di S. Cloud, il dì 29. Aprile 1806.

NAPOLEONE.

Per l' Imperatore, e Re
Il Ministro Segretario di Stato,
A. ALDINI.

Venezia li 10. Maggio 1806.
Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.
Pietro Vincenti Foscarini Segr.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

NOi abbiamo nominato, e nominiamo

Il Signor *Pietro Ungarelli* Membro del Collegio dei Possidenti già Amministratore Dipartimentale del Reno, Commissario Regio della Contabilità Nazionale.

Il Ministro delle Finanze del Nostro Regno d'Italia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, e inserito nel Bolletino delle Leggi.

Dato dal Nostro Palazzo di S. Cloud questo dì 6. Maggio 1806.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re:
Il Ministro Segretario di Stato,
A. ALDINI.

Venezia li 21 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Seg.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia,

Visto l'articolo 15 del terzo Statuto Costituzionale,

Abbiamo nominato e nominiamo Presidenti dell'adunanza dei Collegj Elettorali

Nel Dipartimento dell'Adda
Il Sig. Sertoli Carlo
Nel Dipartimento dell'Adige
Il Sig. Polfranceschi Giovanni Battista
Nel Dipartimento dell'Agogna
Il Sig. Cotta Morandini Giuseppe
Nel Dipartimento dell'Alto-Po
Il Sig. Soresina Vidoni Giuseppe
Nel Dipartimento del Basso Po
Il Sig. Facci Carlo
Nel Dipartimento del Crostolo
Il Sig. Spaletti Vinceslao
Nel Dipartimento del Lario
Il Sig. Muggiasca Giacomo
Nel Dipartimento del Mella
Il Sig. Fè Marc' Antonio
Nel Dipartimento del Mincio
Il Sig. Bonazzi Giuseppe
Nel Dipartimento d'Olona
Il Sig. Boara Stanislao

Nel Dipartimento del Panaro
Il Sig. Candrini Giuseppe
Nel Dipartimento del Reno
Il Sig. Salina Luigi.
Nel Dipartimento del Rubicone
Il Sig. Rasponi Giambattista
Nel Dipartimento del Serio
Il Sig. Soardi Secco Andrea

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Nostro Palazzo di S. Cloud questo dì 6 Maggio 1806.

NAPOLEONE.

Per l' Imperatore e Re;
Il Ministro Segr. di Stato.
A. ALDINI.

Venezia li 21 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia,

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze; Noi, in virtù dell' autorità che Ci è stata delegata dell' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. Nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano, abbiamo decretata ed ordiniamo quanto segue:

Art. I.

Saranno pubblicati ed eseguiti nelle Provincie Venete aggregate al Regno d' Italia, il Titolo IX. della Legge 17 Luglio 1805., e il Decreto Nostro delli 21 Settembre 1805.

Sarà pure pubblicata ed eseguita nelle parti non derogate da quelli, la Legge 5 nevoso anno IX.

II.

Per le lettere, i pacchi e colli di mercan-

zie che si trasportano per acqua da, e per gli Ufficj delle Poste di Udine, Treviso, Padova, Rovigo, Vicenza e Venezia, le tasse saranno provvisoriamente minori di un terzo di quelle fissate dalla Legge 17 Luglio, e dal Decreto Nostro 21 Settembre 1805.

I gruppi però, e casse di danaro da, e per i suddetti ufficj, benchè trasportati per acqua, pagheranno la tassa intiera.

III.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto che verrà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano li 9 Maggio 1806.

Eugenio Napoleone.

Per il Vice-Re,
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. Vaccari.

TI-

TITOLO IX.

Della Legge 17 Luglio 1805 che si pubblica in esecuzione dell' Articolo I. del Decreto 9 Maggio 1806.

TITOLO IX.

Poste.

SEZIONE I.

Diligenze, e Messaggerie.

Art. 76.

NEssuno può ritenere, nè stabilire diligenze o messaggerie sì per terra, che per acqua, senza averne riportata la licenza del Governo.

SEZIONE II.

Poste de' cavalli.

Art. 77.

Non si può variare la corsa di posta in vettura, se non dopo la permanenza di qua-

rantotto ore in luogo: contravvenendo, i vetturali sono multati in lire trecento d'applicarsi pei due terzi al Mastro di posta danneggiato, e per il terzo alla cassa generale delle Poste. I vetturali recidivi sono puniti coll'arresto non minore di quindici giorni, nè maggiore di mesi tre.

Art. 78.

Non sono compresi in questa disposizione i viaggiatori che fanno uso de' proprj cavalli.

SEZIONE III.

Poste delle Lettere.

Art. 79.

La tassa delle lettere che circolano nell' interno del Regno è divisa in due classi:

La prima risguarda le lettere circolanti nel Dipartimento ove nascono;

La seconda le lettere che da un Dipartimento vanno ad altro Dipartimento.

Art. 80.

La tassa della prima classe è di soldi sedici.

La tassa della seconda è di soldi venti per ogni oncia.

Art. 81.

Nessuna lettera paga meno del quarto di un' oncla.

Art. 82.

Le lettere eccedenti in peso un quarto d' oncia pagano in ragione di peso di ottavo in ottavo d' oncia.

Art. 83.

Le frazioni del peso minore di un ottavo si ritengono a favore della Nazione.

Art. 84.

Il Governo determina le Autorità che dovranno godere *della Franchigia*, e del diritto di *contrassegno*.

SEZIONE IV.

Porto e consegna.

Art. 85.

I diritti di porto, e consegna pei gruppi di danaro e merci saranno fissati dal Governo.

SEZIONE V.

Corrispondenza estera.

Art. 86.

Il Governo dirige la corrispondenza postale coll'estero; ne determina le condizioni ed i prezzi; fa e rinnova cogli Ufficj esteri le convenzioni che giudica convenienti.

SEZIONE VI.

Disposizione generale.

Art. 87.

Il Governo prescrive i Regolamenti per il servigio e per la difesa della regalia delle Poste. Tali Regolamenti potranno essere muniti di sanzioni penali, con che le pene pecuniarie non eccedano lire cinquecento, e le afflittive il carcere di mesi tre.

Decreto 21 Settembre 1805, che si pubblica in esecuzione dell' Articolo I. del Decreto 9 Maggio 1806.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore dei Francesi e Re d' Italia.

EUGENIO Vice- Re d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

VIsti gli aricoli 84, e 85, e 86 sezioni III., IV., e V. titolo IX. della Legge 17 Luglio 1805.

Sul rapporto del Ministro delle Finanze del giorno 14 Agosto p. p. N. 9;

Sentito il Consiglio di Stato,

Noi abbiamo, in virtù dell'Autorità che Ci è stata delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. Nostro graziosissimo Sovrano, decretato, ed ordinato quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Della Franchigia e del Contrassegno.

Art. I. La *Franchigia* è l'esenzione dal pagamento della Tassa delle lettere e pieghi, che l'esente riceve indistintamente.

2. Il *Contrassegno* è l'esenzione che comunica chi gode del contrassegno a quelli che ricevono le lettere contrassegnate.

3. Godono della franchigia illimitata

I Ministri,
Il Segretario di Stato.

4. Godono della franchigia limitata alle lettere nascenti nel Regno

I Presidenti dei Collegj Elettorali, e del Corpo Legislativo, durante la loro seduta,
I Direttori generali incaricati delle seguenti amministrazioni,
Dell'Istruzione pubblica,
Delle Acque, Ponti, Strade ec.
Della Polizia,
Delle Dogane,
Del Censo,
Dell'Ufficio di liquidazione del Debito pubblico,
Del Monte Napoleone,
Del Lotto,
Della Zecca,
Del Demanio, e Diritti riuniti,

Dei Sali, Tabacchi, Polveri, e Dazj di consumo,
Delle Poste,
I Prefetti,
I Vice-Prefetti
La Contabilità nazionale, } *in nome*
I Tribunali } *collettivo.*

5. Godono del contrassegno le Autorità nominate negli articoli 3, e 4 scrivendo ad altre Autorità, o Funzionarj pubblici, non meno che agli Ufficj, ed Amministrazioni da esse rispettivamente dipendenti.

6. Chiunque scrive alle Autorità e Funzionarj nominati negli articoli 3, e 4, dovrà necessariamente affrancare la lettera nell' atto d' impostarla. Sono eccettuati dall' obbligo di affrancare gli Ufficj e le Amministrazioni scrivendo a quelli di dette Autorità, e Funzionarj da cui dipendono, quando nell' indirizzo, oltre le parole *d' officio*, vi sia la marca particolare che verrà per questo solo effetto rimessa a ciascuno di questi Ufficj ed Amministrazioni.

7. Il contrassegno si farà con una stampiglia indicante l' Autorità che ne gode. La custodia, e l' uso della stampiglia non potrà essere confidato, che ad una persona, che ne risponde.

8. E' proibito di comprendere ne' pacchetti spediti a chi gode la franchigia, o con contrassegno veruna lettera, o cosa altra qualunque estranea al servizio, od indirizzata ad indi-

vidui non godenti franchigia. Il contravventore è multato colla pena di lire tre per ogni oncia e per minore peso in proporzione.

9. Le Autorità, Ufficj, e Funzionarj pubblici non godenti il diritto di franchigia dovranno pagare in contanti l'importo delle lettere, e pieghi agli Ufficj delle Poste, salvo il bonifico che potesse loro competere dai Ministri da cui dipendono.

10. Eccettuate le esenzioni competenti a' Militari, le quali verranno regolate con ispeciale decreto, cessa ogni altra esenzione non specificata nel presente Decreto.

TITOLO II.

Delle lettere che vengono dall'Estero, e vi vanno.

La Tassa delle Lettere, che vengono dall' Estero è divisa in due classi:

La prima risguarda le lettere e pieghi che vengono da Provincie estere limitrofe col Regno.

La seconda le lettere e pieghi provenienti da Provincie estere non limitrofe.

12. La Tassa della prima classe è di soldi 24, la Tassa della seconda è di soldi 32 per ogni oncia.

13. Le Lettere che partono da un luogo del Regno, e vanno ad altro luogo del Regno transitando per altro Ufficio estero, sono considerate come provenienti dallo Stato estero, d'onde l'Ufficio della Posta le riceve.

14. Le Lettere che vanno all'Estero pagano d'impostatura soldi 12 per oncia.

15. Le lettere che vengono portate da fuori Stato nel territorio del Regno per mezzo d'Ufficj esteri convenzionati, pagano la Tassa di soldi 16. l'oncia, oltre i carichi, e sborsi stipolati nelle convenzioni.

16. Gli articoli 81, 82, e 83, sezione III, titolo IX. della Legge 17. Luglio sono comuni alle lettere, e pieghi contemplati nel presente titolo.

TITOLO III.

Porto, e consegna de' gruppi e pacchi.

17. I gruppi di danaro, e pacchi di merci che si trasportano per mezzo degli Ufficj Postali sono soggetti alle ispezioni, ed ai diritti di consegna e di porto, oltre i diritti daziarj se vi è luogo.

18. I diritti di consegna si pagano da chi rimette i gruppi e pacchi alla posta, e da chi li riceve.

19. I diritti di porto si pagano da chi riceve i gruppi e pacchi, salva la facoltà di affrancarli a chi li rimette.

20. I diritti di consegna, e porto per i gruppi, e pacchi tanto circolanti nel Regno, che provenienti dall' Estero, o all' Estero diretti, sono regolati secondo le Tariffe (A) (B) annesse al presente Decreto.

21. Sono esenti dalle Tasse di porto e consegna le Autorità, e Funzionarj nominati negli articoli 3 e 4 ristrettivamente però agli oggetti d' Ufficio.

22. I gruppi e pacchi che venendo col mezzo degli Ufficj delle Poste estere ritornano all' Estero per mezzo di Corrieri italiani pagano i prezzi di convenzione, più la tassa della circolazione interna.

23. Le merci provenienti dall' Estero per essere trasportate nuovamente all' Estero col mezzo de' Corrieri italiani, godranno per

ora il ribasso di un sesto sulla Tassa di porto.

24. I gruppi e pacchi contenenti cose preziose pagano secondo il valore denunziato, ed ammesso, e pagano come oro od argento, secondo che all' uno, più che all' altro si avvicinano nel volume e nel peso.

25. I pacchi voluminosi, e leggeri continuano ad essere ridotti al peso comune mediante la misura, ritenuto, che il braccio cubo di Milano è stimato pesare libbre cento settantadue; e pagheranno il peso risultato, secondo la Tariffa.

26. Colle Staffette ordinarie, e con quelle che gli Ufficj postali spediscono a comodo dei Particolari, non si trasportano nè gruppi di danaro, nè pacchi voluminosi, e merci di valore, a meno che non appartengano ai particolari dai quali sono spediti, nel qual caso saranno a loro rischio.

TARIFFA A.

PER I DIRITTI DI CONSEGNA.

Per ogni gruppo di danaro dalla più piccola somma sino alle lire cinquanta inclusive	Lir.	,,	5	—
Per ogni gruppo di somma maggiore dalle lire cinquanta sino alle lire 300 inclusive	,,	,,	10	—
Per ogni somma maggiore di lire venti in lire venti s' accresce di	,,	,,	1	—
Per ogni pacco di merci sino alle libbre dieci inclusive pagasi	,,	,,	10	—
Per ogni peso maggiore di libbre due in libbre due s' accresce di	,,	,,	1	—

Le frazioni di peso e prezzo cedono a favore della cassa postale.

TARIFFA B.

PER I DIRITTI DI PORTO.

Indicazione degli Articoli.		TASSA									
		PER L' INTERNO.						DALL' ESTERO COME ALL' ART. II. DEL DECRETO.			
		Da Dipartim. a Dipartim. limitrofo.			*Da Dipart. a Dipart. non limitrofo.*			*1ma Classe.*		*2da Classe.*	
Piccoli gruppi d' oro e d' argento.	Gruppi d' oro ed argento della più piccola somma sino alle lir. 50 inclusive . . . . . Lir.	,,	2	—	,,	5	—	7	6	,, 10	—
	Detti dalle lir. 50 sino alle lir. 300 inclusive per ogni aumento di lir. 50 in lir. 50, si accresce la prima tassa di . . . . . ,,	,,	2	—	,,	3	—	4	—	,, 6	—
Oro	Gruppi d' oro . . . . . ,,	,,	3	—	,,	7	6	10	—	,, 15	—
	Del valore maggiore di lir. 300 pagano sulla intiera somma per ogni cento lire . . .										
Argento	Gruppi d' argento . . . . . ,,	,,	10	—	,,	15	—	1	,,	— 1	10 —
Gioje	Gioje per ogni oncia peso lordo, e il peso minore in proporzione . . . . . ,,	3	15	—	5	12	6	7	2	— 11	7 —
Merletti	Merletti fini per ogni oncia peso lordo. Nessun pacco paga meno d' un' oncia . . . . . ,,	,,	5	—	,,	7	6	10	20	— ,,	15 —
Orologierie e Bijouterie.	Orologiere e Bijouterie fine . . . . . ,,	,,	15	—	1	2	6	1	20	— 2	3 —
Merci diverse . . .	Merci d' ogni genere non comprese nelle precedenti classificazioni . . *Per ogni libbra di oncie 12. peso lordo. Niun pacco paga meno di una libbra.* ,,	,,	10	—	,,	15	—	1	,,	— 1	10 —
Commestibili e Liquori.	Commestibili, e liquori, il porto de' quali si paga dallo Speditore . . . . . ,,	,,	12	6	,,	17	6	1	2	6 1	12 6

Le frazioni di peso e prezzo cedono a favore della Cassa postale.

Certificato conforme

Il Consigliere Segretario di Stato — L. VACCARI.

Legge 5 nevoso anno IX. che si pubblica in esecuzione dell' articolo I. del Decreto 9. Maggio 1806.

ESTRATTO DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO.

Seduta del giorno 9. nevoso Anno IX. Repubblicano.

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Governo la seguente:

LEGGE

Milano li 5. nevoso anno IX. Repubblicano;

LA CONSULTA LEGISLATIVA DELLA REPUBBLICA CISALPINA.

Considerando giusto e necessario un metodo uniforme per tutta la Repubblica degli Ufficj di lettere, e Poste de' cavalli per facilitare il più pronto servigio del Governo, la corrispondenza tra i cittadini, e la prosperità dell' interno, ed esterno commercio.

Riconosciuta l' urgenza proposta dal Comitato di Governo con suo Messaggio 25 frimale scorso.

TITOLO IV.

Disposizione generale.

27. Nelle Parti, che non sono contrarie alla Legge 17. Luglio 1805 ed al presente Decreto, si osserveranno fino a nuovo provvedimento le disposizioni della Legge 5 nevoso anno IX.

Dato dal Reale Palazzo di Monza il 21 Settembre 1805.

Il Principe Eugenio;

Per il Vice-Re;
Il Consigliere Segretario di Stato
L. Vaccari.

DETERMINA:

I. Tutti gli Ufficj postali, tanto per la somministrazione o cambio de' cavalli, quanto per la spedizione delle lettere, de' pieghi, fagotti e gruppi, sono di privativo diritto della Nazione; e vengono sottoposti in tutto il territorio della Repubblica ai regolamenti ed alle discipline prescritte dalla presente.

E' stabilita una Sopraintendenza generale delle Poste dipendente dal Governo. Essa invigila, perchè il servigio del Governo e del Pubblico sia fatto colla massima regolare prontezza, e perchè il prodotto nazionale delle Poste sia debitamente assicurato.

III. Essa fa amministrare le Poste sì di lettere, che de' cavalli per mezzo di Appaltatori temporanei, o di Commessi stipendiati, esclusi gli Ufficj di lettere, pieghi, pacchi, fagotti e gruppi nei Capo-Luoghi de' Dipartimenti, ne' quali gli Appaltatori non si ammettono, se non per contratto misto. Fa seguire l'inventario degli Ufficj postali, e si fa render ragione dei prodotti da versarsi nella Tesoreria Nazionale, e da liquidarsi e riconoscersi dalla Contabilità Nazionale.

PARTE I.

Posta de' Cavalli.

I. Il prezzo delle corse è di lire tre e soldi dieci di Milano per ogni cavallo, e per ciascuna Posta, nè vi ha distinzione per persona qualunque, eccettuate però le convenzioni che esistono tra i Mastri di Posta, e gli Uffici per le corse de' Corrieri, e Staffette, per le quali il Governo incarica la Sopraintendenza postale a prendere le opportune ed utili misure.

II. La mancia di ciascun Postiglione è di lire due milanesi per ciascuna Posta. I Postiglioni che pretendessero una mancia maggiore sono puniti con quindici giorni di detenzione, quando poi insistessero con strapazzi, minacce o violenze, sono puniti di più a norma delle Leggi vigenti.

III. I Mastri di Posta servono i viaggiatori con i soli cavalli, ed anche con legno scoperto così detto *Barella*, quando questo venga dai medesimi ricercato e per cui non si fa pagamento alcuno. I Mastri di Posta tengono pure a comodo de' viaggiatori altri legni coperti e scoperti, a due, a quattro ruote; e si pagano per un legno a due ruote scoperto, come per un legno a quattro ruote scoperto soldi dieci per cadauna posta e soldi venti per un legno coperto a quattro

ruote parimenti per ogni posta di otto miglia geografiche e proporzionalmente, a norma dell'articolo VII. seguente.

Il Governo determina il numero de' cavalli con cui i viaggiatori a due, o a quattro ruote con equipaggio, o senza sono serviti in pianura, ed in montagna. Determina pure il numero di cavalli di cui deve esser fornita ciascuna stazione di Posta, e tutte le necessarie discipline, tanto per i Mastri di Posta, quanto per i Postiglioni.

V. Se all'arrivo del Viandante mancano alla Posta i cavalli necessarj al cambio, la Posta li prende dai Vetturini locali, e li paga a norma dell'articolo I. In mancanza di questi, i cavalli della Posta precedente dopo un'ora di riposo, e rinfrescata, debbono continuare il viaggio anche per la seguente. La rinfrescata sta a carico del forestiere in lire una per cavallo.

VI. Se nel caso dell'articolo precedente, il Mastro di Posta non prova di avere in corso di Posta i cavalli che è obbligato a tenere, incorre la penale di lire cinquanta per ogni cavallo mancante per sua colpa o negligenza. Nella stessa pena incorre quel Mastro di Posta che, nel numero prescritto de' cavalli, ne tenesse degli inservibili. La Municipalità del luogo applica la condanna, metà a profitto del viaggiatore ritardato, e metà ai poveri del Distretto, ai quali e prin-

cipalmente affidata la verificazione della mancanza sudetta.

VII. Una Posta s'intende di otto milia geografiche: quando eccedono, la Posta s'intende aumentata di un quarto per ogni due milia di più; la differenza maggiore di un milia conta due milia intiere, la differenza minore di un milio non si paga. Così se una corsa mancasse per più di un milio dalle otto, s'intende che sia tre quarti di Posta: Se mancasse per più di tre milia s'intende mezza Posta. Il Governo colla più pronta sollecitudine fa verificare la misura delle strade postali, cambia ne' modi più convenienti ed utili ai viaggiatori, ed alla Nazione quelle Stazioni di Posta che lo richiedessero, e deduce a pubblica notizia la lunghezza di ciascuna corsa per regola de' viaggiatori.

VIII. I Mastri di Posta non ponno ricusare i cavalli a quelli che arrivano per vettura, o co' proprj cavalli, ma li negheranno a persone sconosciute che non esibiranno Passaporto della Repubblica indicante il luogo da dove provengono. Non potranno opporsi a chi essendo arrivato in Posta, volesse immediatamente, od a suo comodo partire per vettura, o con altri cavalli, proibita qualunque pretesa d' indennizzazione che fosse in pratica per legge, o per costume.

IX. I cavalli di Posta addetti al servizio pubblico, come pure le scorte, ed i foraggi

loro

loro inservienti, sono immuni da qualunque requisizione militare.

X. Sulle case delle Poste de' cavalli stanno affissi a pubblica vista lo Stemma della Repubblica, l'indizio di Posta, la Tariffa delle corse di quella Stazione colla mancia da darsi ai postiglioni, ed il numero de' cavalli che quel Mastro di Posta è obbligato a tenere.

XI. Il Governo determina una divisa uniforme per tutta la Repubblica col braccialetto di metallo portante l'epigrafe Repubblica Cisalpina, = la quale divisa è vestita dai soli Postiglioni. I contravventori subiscono la pena di un mese di carcere.

XII. Il Governo conferma, e modifica le convenzioni esistenti alle Poste de' cavalli e ne fa di nuove, occorrendo, proporzionando ai patti gli aumenti, e diminuzioni di profitto, che può portare la presente Legge. Terminate le vigenti convenzioni ne fa delle nuove per via d'asta col mezzo della Sopraintendenza generale, previo pubblico Avviso. Se l'asta riuscirà opportuna all'interesse nazionale, passa alla deliberazione, salva l'approvazione del Governo.

Num. 4.

PARTE II.

Poste delle Lettere; e de' Corrieri.

I. Le Lettere di mezzo foglio, o di foglio comune o mercantile sono giudicate del peso di un quarto d' oncia: le altre pagano a peso in ragione d' oncia, e di ottavo in ottavo d' oncia per differenza.

II. Le lettere che circolano dentro la Repubblica pagano soldi dodici per oncia alla riscossione. Se portate da' pedoni o cavallanti pagano la metà.

III. Le lettere che vengono da' Stati limitrofi, dentro Italia, o dai Grigioni pagano soldi sedici per oncia. Tutte le procedenze estere d'Italia, e fuori d'Italia pagano soldi ventiquattro per oncia. Il Governo determina i paesi limitrofi, e quegli esteri d'Italia, e ne rende inteso il pubblico.

IV. Le lettere che vengono da fuori Stato per mezzo d'Ufficj, o Corrieri convenzionati, pagano, oltre i carichi e sborsi alle medesime, giusta le convenzioni, soldi dodici l'oncia. Il Governo fa rinnovare le convenzioni e stabilirne delle nuove, secondo crederà del maggiore interesse nazionale cogli Ufficj e Corrieri esteri.

V. E' parimente autorizzato il Governo a convenire per le lettere, che si vogliono transitare per mezzo degli Ufficj postali della Repubblica.

VI. Le lettere che si inviano all' Estero, pagano soldi otto per oncia di francatura.

VII. Le stampe coperte che vanno all' Estero, pagano come le lettere: le scoperte fino al peso di once sei pagano la metà della tassa. Oltrepassando queste il peso di once sei pagano un soldo per ogni oncia di aumento.

VIII. Le stampe coperte che vengono dall' Estero, pagano come le lettere, le scoperte fino al peso di once sei pagano la metà della tassa. Oltrepassando queste il peso di once sei pagano un soldo per ogni oncia d' aumento.

IX. Le stampe coperte che circolano dentro la Repubblica pagano come le lettere, le scoperte fino al peso di once sei pagano la metà della tassa. Al di là di questo peso pagano un soldo per ogni due once d' aumento.

X. Le lettere che partono da un luogo della Repubblica e vanno ad altro luogo della medesima, transitando per Ufficio estero, sono considerate come provenienti dallo Stato estero rispettivo, d' onde l' Ufficio della Posta le ha ricevute.

XI. L' Ufficio delle lettere spedisce Staffette straordinarie, e Corrieri d' Ufficio a comodo de' particolari. Per le Staffette si pagano lire quattro e mezza per ogni posta dentro la Repubblica, e lire cinque e mezza per ogni posta fuori della Repubblica. Per un

Corriere d'Ufficio straordinario si pagano lire dodici per cadauna posta per l'interno della Repubblica, e lire quattordici per cadauna posta che deve correre fuori Stato. Il Governo per mezzo della Sopraintendenza stabilisce le regole, e le discipline per le Staffette, e Corrieri sì ordinarj, che straordinarj, non che per il carico di uno e più compagni, e rispettivo equipaggio.

XII. Le mostre con scoperta del peso minore di mezz'oncia pagano come lettera semplice secondo la sua provenienza, dalla mezz' oncia sino alle due once pagano la metà della Tassa, ed oltrepassando le once due sono considerate come pacchi di mezza libbra almeno, e sottoposte alle ispezioni di consegna.

XIII. Chi imposta lettere o pieghi, e desidera che siano raccomandati, paga, oltre ai diritti competenti di Posta, soldi dieci a titolo di raccomandazione per ogni lettera o piego. Lo stesso si paga da chi riscuote lettere o pieghi raccomandati. L'Ufficio della Posta è responsabile della pronta trasmissione delle lettere e pieghi, e della loro consegna.

XIV. La Sopraintendenza Generale delle Poste per maggior comodo del Pubblico organizza in ciascun Dipartimento degli Ufficj Comunali dipendenti dagli Ufficj Dipartimentali, e sottoposti alle regole generali di Posta. Questi Ufficj Comunali sono eserciti da' Commessi stipendiati, e da' Pedoni conven-

zionati e patentati. Essi riportano le patenti dietro le stabilite convenzioni, ed a richiesta dei Comuni. Il Governo per mezzo dell' Intendenza Generale stabilisce le discipline opportune.

XV. Chiunque non autorizzato con patente dell'Ufficio postale porta più d'una lettera, eccettuate quelle attaccate alle mercanzie, incorre nella pena di lire tre per ogni lettera a profitto per metà, dell'Ufficio postale, e per metà a beneficio dell'Inventore.

XVI. Le lettere o pieghi spediti da Autorità Costituite, e diretti ad altre Autorità Costituite pel loro Ufficio, sono esenti da pagamento; pagano però quelle lettere o pieghi che sono diretti nominativamente a qualunque individuo, sebbene costituito in autorità, lo stesso s'intende de' pacchi e fagotti.

XVII. Gli Ufficj di posta stanno aperti un giorno per l'altro ore dieci. Il Governo ne fa la distribuzion tra il giorno, tra i giorni diversi, e tra le diverse stagioni dell'anno.

Gli Impiegati negli Ufficj postali non possono approfittare di nulla su ciò che è diritto della Posta e loro dovere, sotto pena della cassazione, e quella innoltre prescritta dalle Leggi vigenti contro il furto. Soggiacciono alle stesse pene quegli Impiegati che esigessero dai privati più del prescritto nella presente Legge a titolo di diritto postale.

XVIII. Il Governo determina il giorno della partenza de' Corrieri, e Staffette ordinarie. L'Intendenza postale è incaricata dal medesimo delle discipline necessarie al buon ordine di ciascun Uffizio postale della Repubblica, e per la sicurezza, trasporto e distribuzione delle lettere, pacchetti e gruppi. La medesima organizza gli Ufficj della distribuzione delle lettere, in modo che i forastieri principalmente possono riscuotere le loro lettere dalla mattina alla mezza notte. Organizza pure negli Ufficj di Posta, ne' quali può convenire, una commissione di Gazzette con quelle norme che sono le più atte ad assicurare, col discreto vantaggio dell'Erario il comodo dei cittadini.

XIX. In tempo di pace l'Ufficio della Posta rimane incaricato di tutto il dispaccio, e carteggio del servizio militare.

PARTE III.

Porto e Consegna de' Pacchi e Gruppi.

I. Per il porto e per la consegna dei pacchi, fagotti, e gruppi si osservano le Tariffe quì annesse.

II. I pacchi, gruppi o inviluppi di cose preziose pagano secondo il valore denunziato, o verificato, e come oro od argento, secondo che all'uno più che all'altro si avvicinano nel volume e nel peso.

III. I piccoli pacchetti di qualunque altra cosa che non sia di valore, sono considerati pesare mezza libbra almeno. Quelli che non arrivano alla libbra, sono considerati del peso di una libbra. Oltrepassando la libbra sono considerati, pesare libbre due.

IV. I commestibili ed i liquori, andando e venendo dall' Estero pagano soldi due, e mezzo di più per libbra del prezzo fissato nella Tariffa di porto. Il porto di questi generi; come pure il porto delle mostre, ed altre cose di niun valore, si paga all' atto della consegna, sia per circolazione nella Repubblica, sia per fuori Stato.

V. Le merci, e tutti gli oggetti che pagano a peso, che vengono per la Posta da fuori Stato, e che daziate di transito, vengono col mezzo della Posta spedite fuori Stato, godranno la facilità nel porto di soldi due, e denari sei per libbra nella sola spedizione.

VI. I pacchetti che pagano a valore, come pure i gruppi provenienti da fuori Stato per la Posta, e che vanno egualmente fuori Stato per la Posta, godono l' ottavo della Tassa di porto nella spedizione.

VII. I pacchetti e gruppi che vanno e vengono dall' Estero, e che sono caricati di un porto convenzionato, pagano solo il detto porto e spese di convenzione fino a nuovo provvedimento, e più i diritti di consegna come in appresso.

VIII. Le casse e pacchetti voluminosi e leggeri, saranno ridotti al peso comune, mediante la misura, ritenuto che il braccio cubo di Milano è stimato pesare libbre cento settantadue, e pagheranno il peso risultato, secondo la tariffa.

IX. Il porto dei pacchetti e fagotti s' intende a peso lordo.

X. Le paste d' oro e d' argento che vengono dall' Estero per condotte, o per la Posta per andare in Zecca, sono munite di un certificato o della Posta, o di dogana. Perchè la moneta battuta possa uscire di nuovo dallo Stato per i detti mezzi, non soggetta alle tariffe di transito, nè d' uscita, la Zecca dietro il certificato suddetto farà altro certificato di conversione di dette paste in danaro, che dovrà essere riconsegnato, o alla Posta, o alla Dogana per l' estrazione.

XI. Per i pacchetti e gruppi preziosi l' Ufficio della Posta garantisce della fedeltà degli Ufficiali di Posta e de' Corrieri. Col corso delle Staffette non si spediscono pacchetti o gruppi, se non a rischio del presentatore.

XII. Il Governo prescrive le cautele opportune, onde non vengano defraudati i Dazj per quelle merci che vanno e vengono, o transitano per la Posta, ben inteso, che le stampe e le mostre non pagano tali Dazj, che sopra il peso di due libbre. L' Ufficio della Posta non passa alle Dogane gli ogget-

ti non soggetti a' Dazj d' introduzione ed estrazione, o di transito secondo il caso.

TARIFFA DE' PACCHI, E GRUPPI.

PORTO.

	Da e per la Repubblica.	*Da e per le Piazze limitrofe.*
Dalla più piccola somma sia oro, sia argento fino a l. 50 Lir.	— 2 6 Lir.	— 5 —
Dalle lire cinquanta fino alle lire cento	„ — 5 — „	— 10 —
Dalle lire cento alle lire cento cinquanta	„ — 10 „	1 — —
Dalle lire cento cinquanta fino alle lire trecento	„ — 15 — „	1 10 —
Dalle lire trecento argento in su per ogni cento lire	„ — 10 — „	— 15 —
Dalle lire trecento oro in su per ogni cento lire	„ — 5 — „	— 7 6
Pieghetti di gioje senza indicazione di valore per onc. peso lordo	„ 2 10 — „	5 — —

Merletti fini per oncia a peso lordo	„ — 5 —	„ — 10 —
Mercanzia d' ogni genere per libbra d' oncie 12 peso lordo	„ — 10 —	„ — 15 —
Orologeria, e bijouteria fina per libbra come sopra	„ — 15 —	„ 1 10 —

CONSEGNA.

Per ogni pacchetto del peso sino a libbre due	Lir. — 5 —
Per ogni pacchetto maggiore di libbre due sino a libbre venti	„ — 10 —
Per ogni libbre dieci d'aumento sopra le dette libbre venti	„ — 5 —
Dalla più piccola somma sino a lire 50 inclusive	„ — 5 —
Dalle lire cinquanta alle lire cinquecento inclusive	„ — 10 —
Dalle lire cinquecento alle lire settecento cinquanta inclusive	„ — 15 —
Per ogni lir. 150 d'aumento sopra le lir. 750	„ — 1 —

Li rotti si ritengono per l'intero a cui più s'avvicinano.

La consegna si paga immediatamente da chi imposta Pacchi, e Gruppi.

La presente Legge sarà stampata.

Firmat. *Petiet Presidente.*

Sott. *Macchi Segretario.*

Il Comitato di Governo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata ed eseguita.

L. S.

Il Comitato di Governo

Sommariva - Visconti - Ruga.

Clavena Segretario Generale

Certificato conforme
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. Vaccari.

Venezia li 21 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia,

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze; Noi, in virtù dell' autorità che Ci è stata delegata dell' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. Nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

Articolo I.

La Posta dei Cavalli, e la Posta delle Lettere stabilite nella parte della Città di Verona alla sinistra dell' Adige sono abolite.

Articolo II.

Il servizio sarà fatto dalla Posta dei Cavalli e dalla Posta delle Lettere stabilite nella parte della Città alla destra.

ARTICOLO III.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, e inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano li 9. Maggio 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re;
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. Vaccari.

Venezia li 17. Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell' Autorità, che ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano.

Art. I.

Abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

NEL dì 15. maggio al levare del sole una salva d' artiglieria annunzierà a tutti i Popoli del Regno il giorno anniversario della Coronazione di Sua Maestà NAPOLEONE I. Imperatore de' Francesi e Re d' Italia.

II.

Lo stesso dì a mezzo giorno sarà cantato un *Te Deum* in tutte le Chiese Cattedrali, e Parrocchiali del Regno in presenza di tutte le Autorità civili, e militari, in rendi

mento di grazie per questo memorabile avvenimento. La sera tutti gli Stabilimenti pubblici saranno illuminati.

III.

A Milano il *Te Deum* sarà cantato alla Nostra presenza nella Chiesa di S. Ambrogio. Vi assisteranno i Grandi Officiali del Regno, i Ministri, i Consiglieri di Stato, e tutte le Autorità nazionali e locali.

IV.

La sera vi sarà ballo popolare nei Giardini pubblici.

V.

Alle nove della sera vi sarà fuoco d'artificio alla Porta di Brescia.

VI.

Tutti i pubblici Stabilimenti saranno illuminati, e particolarmente la facciata del Duomo.

VII.

Il Ministro dell'Interno, ed il Maestro delle Cerimonie sono incaricati, ciascuno in

ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Milano 10. Maggio 1806.

Eugenio Napoleone.

Per il Vice-Re;
kl Consigliere Segretario di Stato.
L. Vaccari.
Venezia 13 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr. Gen.

RE-

REGIA MARINA ITALIANA.

NOTIFICAZIONE.

SOno da vendersi al più Offerente gl' infrascritti Libri vecchj d' Amministrazione, e Carte vecchie ch' esistono nell' Arsenale, e che saranno lasciati vedere, ed esaminare alli Concorrenti in cadauna mattina delli giorni Mercordì, Giovedì, Venerdì e Sabbato, cioè li 14. 15. 16. 17 corrente dalle ore 8. antimeridiane fino alle 12.

Li Concorrenti dovranno fare le loro Offerte in iscritto nell' Offizio del Sig. Ispettore della Marina esistente nel R. Arsenale, che ne farà la deliberazione il giorno di Martedì 20. di questo medesimo Mese.

L' Acquirente dovrà farne il trasporto fuori dell' Arsenale nel termine di giorni 15. e non più; e dovrà fare in prevenzione il contamento nella Cassa Marina dell' importante summa per la quale gli saranno stati deliberati li generi sopradetti.

Num. 5.

Tutte le spese relative al trasporto suddetto dovranno cadere a peso dell' Acquirente medesimo.

Libri d' Amministrazione con Cartoni coperti di Pelle. . . . per Libre circa 29,600
Libri simili con Cartoni bianchi . . . . Libre circa 8,360
Filze di Fogli intieri e Stampe . . . . Libre circa 13,900

Ed innoltre un gran cumulo di Carte sciolte che possono calcolarsi del peso di circa Libre 4000.

Data li 12. Maggio 1806.

Il Capo d' Amministrazione della Marina

MAILLOT.

TARIFFA GENERALE

Delle Tasse da eseguirsi in tutti gli Uffici Postali del Regno d' Italia tanto per le Lettere, e Pieghi, quanto per i Gruppi, Tramessi, e Mercanzie.

TASSA PER LETTERE, E PIEGHI.

	Peso di Milano		Tassa delle Lettere, e Pieghi che circolano nel proprio Dipartimento in ragione di Soldi sedici di Milano per ogni Oncia. N. 1. Moneta di Milano			Moneta di Venezia			Tassa delle Lettere, e Pieghi circolanti in tutto il Regno fuori del Dipartimento in ragione di Soldi venti di Milano per ogni Oncia. N. 2. Moneta di Milano			Moneta di Venezia			Tassa delle Lettere, e Pieghi provenienti da paesi Esteri limitrofi al Regno d' Italia in ragione di Soldi 24 di Milano per ogni Oncia. N. 3. Moneta di Milano			Moneta di Venezia			Tassa delle Lettere, e Pieghi provenienti da paesi Esteri limitrofi al Regno d' Italia in ragione di Soldi 32 di Milano per ogni Oncia. N. 4. Moneta di Milano			Moneta di Venezia		
	O.	8.	L.	S.	D.	L.	S.	D.	L.	S.	D.	L.	S.	D.	L.	S.	D.	L.	S.	D.	L.	S.	D.	L.	S.	D.
Lettera semplice sino al peso di un quarto d' Oncia inclusive	--	2/8	--	4	-	--	6	-	--	5	-	--	7	6	--	6	-	--	9	-	--	8	-	--	12	-
Detta del peso di tre Ottavi	--	3/8	--	6	-	--	9	-	--	7	6	--	11	6	--	9	-	--	13	6	--	12	-	--	18	-
Detta del peso di quattro Ottavi	--	4/8	--	8	-	--	12	-	--	10	-	--	15	-	--	12	-	--	18	-	--	16	-	1	4	-
Detta del peso di cinque Ottavi	--	5/8	--	10	-	--	15	-	--	12	6	--	19	-	--	15	-	1	2	6	1	-	-	1	10	-
Detta del peso di sei Ottavi	--	6/8	--	12	-	--	18	-	--	15	-	1	2	6	--	18	-	1	7	-	1	4	-	1	16	-
Detta del peso di sette Ottavi	--	7/8	--	14	-	--	1	-	--	17	6	1	6	3	1	1	-	1	11	6	1	8	-	2	2	-
Detta del peso di un Oncia	1	--	--	16	-	1	4	-	1	--	-	1	10	-	1	4	-	1	16	-	1	12	-	2	8	-

Alle Lettere portate dai Corrieri convenzionati aventi un carico si aggionge al rispettivo carico la Tassa di Soldi 16. di Milano all' Oncia come alla Tariffa N. 1.

Diritto d' Impostazione per le Lettere, che si spediscono ne' Paesi Esteri.

	Moneta di Milano		Moneta di Venezia	
Per una Lettera semplice sino al peso di un quarto d' Oncia inclusive	L.	3 --	L.	4 6
Detta del peso di tre Ottavi	--	4 6	--	7 --
Detta del peso di quattro Ottavi	--	6 --	--	9 --
Detta del peso di cinque Ottavi	--	7 6	--	11 6
Detta del peso di sei Ottavi	--	9 --	--	13 6
Detta del peso di sette Ottavi	--	10 6	--	16 --
Detta del peso di un Oncia	--	12 --	--	18 --

TARIFFA

PER I DIRITTI DI CONSEGNA DEI GRUPPI, TRAMESSI, E MERCANZIE.

	Moneta di Milano		Moneta di Venezia	
Per ogni gruppo di danaro dalla più piccola somma sino alle lire cinquanta inclusive di Milano	Lir.	5 --	Lir.	7 6
Per ogni gruppo di somma maggiore dalle lire cinquanta sino alle lire 300 inclusive di Milano	"	10 --	"	15 -
Per ogni somma maggiore di lire venti in lire venti s' accresce di	"	1 --	"	1 6
Per ogni pacco di merci sino alle libbre dieci inclusive pagasi	"	10 --	"	15 -
Per ogni peso maggiore di libbre due in libbre due s' accresce di	"	1 --	"	1 6

TARIFFA

PER I DIRITTI DI PORTO DEI GRUPPI, TRAMESSI, E MERCANZIE.

Indicazione degli Articoli.		TASSA							
		PER L' INTERNO.				PER ESTERO			
		Da Dipartim. a Dipartim. limitrofo. Moneta		Da Dipart. a Dipart. non limitrofo, Moneta		Estero limitrofo Moneta		Estero non limitrofo Moneta	
		di Mil.	di Ven.	di Mil.	di Ven.	di Mil.	di Ven.	di Mil.	di Ven.
Piccoli gruppi d' oro e d' argento.	Gruppi d' oro ed argento della più piccola somma sino alle lir. 50 inclusive di Milano.	L. 4 6	L. 2 --	L. 5 --	L. 3 --	L. 7 6	L. 4 --	L. 10 --	L. 6 --
	Detti dalle lir. 50 sino alle lir. 300 inclusive per ogni aumento di lir. 50 in lir. 50, si accresce la prima tassa di	" --	" --	" --	" --	" --	" --	" --	" --
Oro	Gruppi d' oro	" --	" --	" --	" --	" --	" --	" --	" --
	Dal valore maggiore di lir. 100 pagano sulla intiera somma per ogni cento lire	" --	" --	" --	" --	" --	" --	" --	" --
Argento	Gruppi d' argento	" 10	" --	" 15	" --	" 1	" 2	" 1	" 2
Gioje	Gioje per ogni oncia peso lordo, e il peso minore in proporzione	3 15	-- 5	5 12	6 8	9 --	7 10	-- 11	5 --
Merletti	Merletti fini per ogni oncia peso lordo. Nessuno paga meno d' un' oncia	" 5	-- --	7 6	-- 7	6 --	11 6	-- 10	-- 15
Orologerie e Bijouterie.	Orologerie e Bijouterie fine	" 15	-- 1	2 6	1 2	6 1	14 --	1 10	-- 2
Merci diverse	Merci d' ogni genere non comprese nelle precedenti classificazioni	Pagano per ogni libbra di once 12. peso lordo. -- 10	-- --	15 --	-- 15	-- 1	2 6	1 --	-- 1
Commestibili e Liquori.	Commestibili, e liquori pagano per ogni lib. di onc. 12. peso lordo, il porto de' quali si paga dallo Speditore.	-- 12	-- --	19 --	-- 17	6 1	6 1	1 2	6 1
	N. B. Tanto per le Merci, quanto per li Commestibili ec. niuno paga meno di una libra.								

Le frazioni minori del peso di un Ottavo, e quelle del Valore minore di un mezzo Soldo, si ritengono a favore dell' Erario Postale.

Le stampe coperte pagano come le Lettere, quelle scoperte pagano la metà tassa delle Lettere sino al peso delle Oncie sei aumentando detto peso pagano un Soldo Ogni Oncia di accrescimento.

Per Copia Conforme.

L' Ispettore Generale Direttore Centrale alle Poste DUPONT.

REGNO D' ITALIA.

IL MINISTRO DELLA GUERRA,

Generale di Divisione, Ajutante di Campo di S. M. l' Imperatore e Re, Grand' Ufficiale e Gran Cordone della Legione d' Onore.

Ai Militari Veneziani.

Vuole il Governo che i Paesi ex-Veneti, riuniti al Regno d' Italia, partecipino alla mirabile e preziosa istituzione della Gendarmeria.

Assicurare l' azione degli atti pubblici; tenere in riverenza la Religione dello Stato; vegliare alla sicurezza delle persone, e delle proprietà, prevenire il delitto, cogliere il delinquente; scoprire gli inganni tesi ai regolamenti sull' annona; attendere insomma a tutto ciò che si riferisce all' ordine pubblico, ed al ben essere privato, tali sono gli attributi della Gendarmeria.

Ciascun Gendarme è un Magistrato armato; di sì forte carattere il decora la legge istituisce del 1 ventoso anno 9 (20 Febbra-

jo 1801); ella determina, colle rilevanti di lui prerogative, gli obblighi suoi con se stesso, e colle Autorità Civili, Criminali, Amministrative, e Militari. I membri che compor deggiono questo Corpo importante vogliono avere per conseguenza esemplare condotta, buona coltura, pregevole aspetto, sagace dolcezza, e freddo coraggio.

L'Ispettore generale della Gendarmeria si reca negli Stati ex Veneti per rilevare qual sia la forza ad esso loro conveniente; è altresì incaricato di accogliere l'offerta d'appartenere al distinto Corpo di quegli Uffiçiali, Sotto-Ufficiali e Soldati che provveduti sieno de' seguenti titoli comprovati da legali documenti.

1. Nazionalità. 2. Divozione al Governo. 3. Servigio d'un sessennio almeno nelle truppe del paese. 4. Militare riuscita, ed irreprensibile condotta. 5. Statura piedi cinque, pollici quattro parigini almeno. 6. Saper leggere e scrivere. 7. Età non minore degli anni venticinque, e non maggiore di trentacinque. 8. Complessione atta alla carriera del Gendarme.

Non sono essenzialmente applicabili agli Uffiziali i titoli d'ammissione 5., e 7.

Possono offrirsi alla Gendarmeria anche i Cittadini già militari, purchè ai suddetti titoli d'ammissione, uniscano attestati di condotta rilasciati dalle Civili, e Criminali Autorità de' luoghi da essi loro abitati.

I titoli d' ammissione si comprovano coi documenti che per simili oggetti erano in uso presso le truppe ed Autorità del Paese.

Gli aspiranti alla Gendarmeria muniti dei succitati titoli d' ammissione deggiono trovarsi nel capo-luogo della rispettiva Provincia nel giorno quì sotto indicato.

Provincia del	*Capo-luogo*	*Giorno*	
Padovano	Padova	)20	
Dogado	Venezia	)23	Magg.
Trevisano	Treviso	)28	
Friuli	Udine	)31	
Bellunese con Badore e Feltre	Belluno	) 4	
Vicentino con Bassano	Vicenza	) 8	Giug.
Veronese	Verona	)11	

Ogni aspirante si presenta nella vigilia del giorno quì sopra espresso alla Segreteria della Municipalità dei suddetti Comuni, per far registrare il suo nome e domicilio.

L' Ispettore Generale della Gendarmeria fa opportunamente conoscere alle Autorità Municipali il luogo e l' ora in cui comparir deggiono innanzi a lui gli aspiranti alla Gendarmeria.

L' Ispettore Generale esamina i titoli d' ammissione presente l' ispirante, che dee soddisfare ad ogni richiesta, e sottomettersi alle ispezioni relative ai titoli 5, 6, e 8.

L' Ispettore Generale contrassegna i documenti comprovanti i titoli, forma il ruolo

degli aspiranti, e dichiara s'avvi o no luogo all'ammissione.

Ogni aspirante ritorna quindi alla sua casa, e l'Ispettore Generale sommette il ruolo al Ministro della Guerra per le ulteriori determinazioni.

Il Corpo della Gendarmeria Reale è considerato il primo dell'Armata; niente si perde in considerazione, in interesse, entrandovi con grado inferiore: provetti e benemeriti militari non isdegneranno giammai di appartenere alla Gendarmeria a seconda di loro idoneità e di posti vacanti.

La tariffa del trattamento annuale è la seguente:

GRADI		Trattamento in moneta di Milano	OSSERVAZIONI
Colonello		L. 11718: :	*Gli Uffiziali si alloggiano, mantengono i loro cavalli, e supplisconо alle spese d' ufficio e di visita.*
Capo Squadrone		L. 7758: :	
Capitano		L. 5319: :	
Tenente		L. 3258: :	
Sotto Tenente Quartier Mastro		L. 2772: :	
Maresciallo d' alloggio a	(Cavallo	L. 1844: 2: 6	*I sotto-Uffiziali e Gendarmi provvedono al proprio vestito, mantengono i cavalli e bardatura. Ricevono alloggio ed armi.*
	(Piedi	L. 910:10:	
Brigadieri a	(Cavallo	L. 1709: 2: 6	*La Gendarmeria è ammessa a tutte le ricompense che i regolamenti militari assegnano a benemerito servizio. Partecipa altresì a parziali indennità, gratificazioni e tasse secondo le operazioni incontrate.*
	(Piedi	L. 787:10:	
Gendarmi	(Cavallo	L. 1421: 2: 6	
	(Piedi	L. 661:10:	

I Magistrati Civili sieno solleciti a diramare, e far affiggere questo Proclama nel circondario della loro Provincia, e specialmente nei luoghi riputati i migliori allo scopo di cui tratta. Veglino all' esecuzione di esso, cooperino al lavoro affidato all' Ispettore Generale, e s' adoprino soprattutto, perchè fedeltà presieda alla compilazione degli attestati di cui deggiono provvedersi gli aspiranti alla Gendarmeria. Dicano a' loro concittadini, che mal intesa indulgenza, per facilitare collocamento, potrebbe renderli risponsabili di funesti eventi, dalla mal opera di coloro generati, che colpevole simulazione e mendacia avessero posti in un corpo dal quale avrebbero dovuto invece essere invigilati. Gli uomini dabbene stieno attentissimi, trattino la causa propria, e niuno immeritevole s' intruderà nella Gendarmeria, intima e permanente loro guardia e difesa.

Fatto a Milano li 12 Maggio 1806.

Il Ministro della Guerra.

A. Caffarelli.

Venezia li 16 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.

Noi in virtù dell' Autorità, che ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano.

Sopra rapporto del Ministro dell'Interno;

Visto il Regolamento delli 27 Marzo p. p., il quale prescrivendo le norme da osservarsi nella formazione dei Registri degli atti dello Stato Civile non ha contemplato il caso di communicazione o resa difficile, od assolutamente impedita in alcune stagioni dell'anno fra parte e parte dello stesso Comune;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

ARTICOLO I.

Qualora nei Comuni divisi in più parti risultasse difficile, pericoloso, ed in alcune stagioni dell' anno impossibile la comunicazione di alcuna di esse col centro Comunale, si nomineranno altrettanti Aggiunti all' Ufficiale dello Stato Civile, quanti ne richiederà la condizione de' luoghi.

ARTICOLO II.

Questi Aggiunti saranno incaricati della formazione de' Registri degli atti dello Stato Civile occorrenti ne' Circondarj, che ad essi verranno assegnati.

ARTICOLO III.

Durante la impossibilità della comunicazione, le pubblicazioni e gli avvisi prescritti per la validità de' matrimonj, potranno rispettivamente farsi, ed affiggersi alla porta della casa d' abitazione dello stesso Aggiunto, la quale in detti casi terrà luogo della casa del Comune.

ARTICOLO IV.

L' Aggiunto non avrà corrispondenza diretta con alcuna Autorità, alla riserva dell' Ufficiale dello Stato Civile, a cui supplisce.

ARTICOLO V.

Allo scadere di ogni anno l'Aggiunto consegnerà all' Ufficiale dello Stato Civile i registri da lui formati, chiusi e muniti della propria firma.

L' Ufficiale predetto gli unisce a quelli del centro comunale; e ne fa la consegna prescritta dall' articolo 13 del citato Regolamento 27 Marzo p. p.

ARTICOLO VI.

Gli Aggiunti sono nominati dai Prefetti tra gli abitanti che non hanno sempre libero l'accesso al centro comunale, sopra proposizione de' rispettivi Ufficiali dello Stato Civile.

Articolo VII.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dal Palazzo Reale di Milano li 13 Maggio 1806.

Eugenio Napoleone.

Per il Vice - Re:

Il Consigliere Segretario di Stato

L. Vaccari.

Venezia li 21 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

REGNO D'ITALIA.

DIREZIONE CENTRALE DELLE POSTE IN VENEZIA.

Si previene il Pubblico, che essendo stata colla Tariffa portata dal Decreto Imperiale datato da S. Cloud li 25 Aprile prossimo passato, e quì pubblicato li 5 corrente, conguagliata la moneta attualmente in corso in queste Provincie, con quella di Milano, verranno d'ora in avanti tutte le Lettere, Pacchi, Gruppi, e Mercanzie tassate a moneta di Milano.

A tal fine si pubblica la Tariffa Generale di tutte le Tasse col relativo conguaglio tra la moneta di Milano, e quella Veneta, per giusta intelligenza di chicchessia.

Venezia li 13 Maggio 1806.

L'Inspettore Generale Direttore Centrale delle Poste.
Dupont.

L. Duclos Segr.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore dei Francesi e Re d' Italia.

Eugenio Napoleone di Francia Vice Re d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Noi, in virtù dell' Autorità che Ci è stata delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano.

Considerando che dopo la riunione degli Stati di Venezia al Regno d' Italia, i nuovi Dipartimenti Veneziani devono essere amministrati nella stessa maniera in cui lo sono gli altri Dipartimenti del Regno;

Considerando ciò nondimeno che le circostanze esigono che la Polizia della Città di Venezia venga esercitata in una maniera particolare,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo I.

Il Direttore Generale della Polizia dello Stato ex-Veneto è mantenuto nel titolo e

NAPOLEON I.

Par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français et Roi d'Italie:

EUGENE NAPOLEON de France, Vice-Roi d'Italie, Prince de Venise, Archinchancelier d'Etat de l'Empire Français, a tous ceux qui la présentes verront, salut:

NOus, en vertu de l'autorité qui Nous a été déléguée par le très-Haut et très-Auguste Empereur et Roi NAPOLEON I, Notre très-honoré Père et gracieux Souverain,

Considérant que depuis la réunion des Etats de Venise au Royaume d'Italie, les nouveaux Départements Vénitiens doivent être administrés de la même manière que les autres Départements du Royaume;

Considérant néanmoins que les circonstances exigent que la police de la Ville de Venise soit exercée d'une manière particulière.

Avons décrété et décrétons:

ARTICLE I.

Le Directeur Général de la police de l'Etat ex Vénitien est maintenus dans le titre

nelle funzioni di *Direttore della Polizia della Città di Venezia*.

ARTICOLO II.

Il Direttore della Polizia di Venezia corrisponde col Ministro dell'Interno, e col Consigliere di Stato Consultore, Direttore generale della Polizia del Regno.

ARTICOLO III.

I Delegati di Polizia nei Dipartimenti della Brenta, del Bacchiglione, del Tagliamento, della Piave, di Passeriano e d'Istria, sono soppressi.

ARTICOLO IV.

La Polizia nei detti Dipartimenti è confidata ai Magistrati civili, i quali riceveranno a quest'oggetto gli ordini del Ministro dell'Interno, e le istruzioni del Consigliere di Stato Consultore, Direttore generale della Polizia del Regno.

ARTICOLO V.

I Magistrati civili non potranno per altro ricusare al Direttore della Polizia di Venezia le notizie, o l'ajuto che loro venissero richiesti.

AR-

et les fonctions de Directeur de la police de la Ville de Venise.

ARTICLE II.

Le Directeur de la police de Venise correspond avec le Ministre de l' Intérieur, et le Conseiller d' Etat Consulteur, Directeur général de la Police du Royaume.

ARTICLE III.

Les Délégues de police dans les Départements de la Brenta, de Bacchiglione, du Tagliamento, de la Piave, du Passeriano et de l' Istrie, sont supprimés.

ARTICLE IV.

La police dans les dits Départements est confiée aux Magistrats Civils, lesquels recevront sur cette partie les ordres du Ministre de l' Intérieur et les instructions du Conseiller d' Etat Consulteur, Directeur Général de la police du Royame.

ARTICLE V.

Les Magistrats Civils ne pourront néanmoins refuser au Directeur de la police de Venise les renseignements ou secours qui leur seroient demandés.

Num. 6.

ARTICOLO VI.

I Delegati di Polizia soppressi col presente Decreto saranno chiamati ad altre funzioni.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto che verrà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato a Milano li 14 Maggio 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re;
Il Consigliere Segr. di Stato,
L. VACCARI.

Venezia li 22 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

ARTICLE VI.

Les Délégués de police supprimés par le présent Décret seront appelés à d'autres fonctions.

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent Décret qui sera publié et inséré dans le Bulletin des Lois.

Donné à Milan le 14 Mai 1806.

EUGENE NAPOLEON.

Par le Vice-Roi;

Le Conseiller Secrét. d'Etat,

L. VACCARI.

NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia,

Eugenio Napoleone di Francia Vice-Re d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Visto il Nostro Proclama de' 24 aprile 1806 ai Popoli del Regno d' Italia e degli Stati Veneti;

Vista la Legge 22. Luglio 1802;

Sopra rapporto del Gran Giudice, Ministro della Giustizia;

Noi, in virtù dell' autorità che Ci è stata delegata dell' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. Nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo I.

Nelle materie civili è continuato negli Stati Veneti, fino alla prossima organizzazione giudiziaria, il beneficio della revisione coi metodi finora osservati.

II.

La revisione ha pure luogo nelle cause criminali, a norma dell'art. 82. della Legge 22 Luglio 1802, giusta quanto è praticato pel rimanente territorio del Regno.

III.

La revisione nelle cause decise dai Tribunali residenti nelle Provincie Venete è commessa al Tribunale di revisione residente in Milano.

IV.

Il Tribunale di Cassazione cessa di conoscere sui riclami di revisione contro i giudizj del Tribunale d' Appello di Venezia.

Le cause in grado di revisione che si troveranno presso il Tribunale di Cassazione non ancora decise, saranno rimesse al Tribunale di Revisione residente in Milano.

V.

Il Tribunale di Cassazione eserciterà anche sulle dette Provincie tutte le funzioni che esercita attualmente nei quattordici Dipartimenti del Regno.

VI.

Sarà pubblicata negli Stati Veneti la Legge 22 Luglio 1802 nelle parti corrispondenti a questo Decreto.

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano li 6. Maggio 1806.

Eugenio Napoleone.

Per il Vice-Re;
Il Consigliere Segretario di Stato.
L. Vaccari.

Articoli della Legge, 22 Luglio 1802, sulla Organizzazione, Giurisdizione, e competenze dei Tribunali, che si pubblicano a tenore dell' art. VI del presente Decreto.

TITOLO V.

Dell' Amministrazione della Giustizia punitiva.

Art. 81. Dalla sentenza del Tribunale d' Appello non si corre che al Tribunale di Cassazione.

82. Si eccettua il caso in cui la prima sentenza o voto consultivo portasse l'assoluzione del prevenuto, e la seconda del Tribunale d' Appello ne pronunciasse la condanna. In questo caso solo ha luogo l' ulteriore appellazione al Tribunale di Revisione, purchè nel termine di 24 ore dall' intimazione personale fattane al condannato e al suo difensore, il condannato, o un suo Procuratore speciale dichiari di voler ricorrere. Se la pena è di morte, il mandato speciale non si richiede. Dovrà essere espressamente avvertito il condannato nell' atto dell' intimazione della facoltà che ha di ricorrere, e farsene menzione negli atti.

TITOLO VI.

Competenze, funzioni del Tribunale di Cassazione e metodo con cui procede nelle cause civili, e criminali.

Art. 85. Prima prerogativa concessa al Tribunale di Cassazione dall'art. 96. della Costituzione, è la facoltà di ricorrere al medesimo contro i Giudicati di qualunque Tribunale.

86. Si ricorre alla Cassazione o per nullità, o per manifesta contravvenzione alle Leggi.

87. Il ricorso ha luogo così nei Giudizj criminali, come ne' civili.

88. Non si può ricorrere alla Cassazione contro le sentenze nelle quali compete il rimedio ordinario dell'appellazione e della revisione.

89. Perciò che spetta agli oggetti civili, i ricorsi alla Cassazione devono essere prodotti agli atti del Tribunale di Prima Istanza, entro trenta giorni dall'intimazione della sentenza, rispetto a chi trovasi nel Territorio della Repubblica, ed entro giorni novanta per chi è fuori, spirati i detti termini, il ricorso non è più ammissibile.

90. Ogni ricorso alla Cassazione deve esprimere come siano state violate le forme, o a quali Leggi siasi nella precedente sen-

tenza contravvenuto, indicandole con precisione.

91. Si presenta il ricorso al Tribunale che ha giudicata la causa in Prima Istanza, con le copie autentiche della sentenza, da cui si ricorre, siccome pure degli atti e documenti allegati a fondare il ricorso. Il ricorso si presenta in duplo.

92. Il ricorso non è ammesso se non sia accompagnato dal deposito di lire 200, milanesi, o da sicurtà idonea per la stessa somma.

93. Sono esenti dal deposito o dalla sicurtà la Nazione e i Comuni, e chi per esse: e le persone che giustificano tal grado di povertà per cui debba loro accordarsi l'esenzione.

94. Il ricorso s'intima all'altra parte cui se ne consegna un esemplare con gli allegati, assegnandole il termine di dieci giorni a rispondere.

95. Egualmente la risposta si produce in duplo con gli allegati che la corredassero, e vengono allo stesso modo comunicati al ricorrente. Si assegna alle parti altro termine di dieci giorni ad esibire le rispettive allegazioni.

96. Non è tolto al ricorrente di ritirare la sua petizione, ma in qualunque tempo il faccia, deve rifondere all'altra parte le spese fatte per cagione del ricorso.

97. Allo spirare del primo termine, se

non vi sia risposta, o del secondo se vi sia, chiudesi il processo. Se la sentenza contro cui si ricorre, è dello stesso Giudice di Prima Istanza, egli trasmette alla Cassazione il processo con le carte tutte, e la propria relazione motivata. Se la sentenza è d'altro Tribunale, la rimette a questi, il quale vi aggiunge la propria relazione motivata. Indi trasmette tutto al Commissario presso la Cassazione.

98. Le spese della trasmissione stanno a carico di chi ricorre.

99. Il Commissario presso la Cassazione consegna processo e carte al Presidente. Questi nel giorno stesso rimette l'uno e l'altre a quello de' suoi Con-giudici, cui spetta per turno. Egli è incaricato dell'esame del ricorso per farne poi piena relazione al Tribunale che pronuncia entro giorni quindici dopo la consegna fatta al Presidente.

100. Se il ricorso viene rigettato, il ricorrente è condannato ad una multa non minore di lire 50, nè maggiore di lir. 200, oltre la rifazione delle spese all'altra parte.

101. Se il ricorso è ammesso per essere state violate le forme, la sentenza è annullata, e con essa il sono gli atti precedenti che avessero prodotto la nullità fino al primo infetto. Le parti sono rimesse o avanti lo stesso Giudice od altro, se fosse di ragione, nello stesso stato, in cui erano all'epoca del primo atto viziante.

102. Ove la sentenza fosse annullata per manifesta contravvenzione alla Legge, le parti sono rimesse ad altro Giudice, con avvertenza di combinare le cose in modo che il dispendio loro riesca il minore possibile.

103. Se il nuovo giudicato inappellabile sia egualmente impugnato avanti la Cassazione, e il Tribunale trovasse in questo secondo giudicato egual contravveezione alla Legge stessa, sospende ogni effetto del medesimo, e rimette tutto al Ministro della Giustizia. Questi ne fa rapporto al Governo che propone al Corpo Legislativo una Legge, con la quale sia dichiarata quella che fu base alla sentenza di Cassazione. Sopravvenuta la nuova Legge, il Tribunale di Cassazione vi si uniforma, o togliendo la sospensione al secondo giudicato, o cassandolo.

104. Per ciò che riguarda le materie ed oggetti Criminali, pronunciata che sia definitivamente la condanna, il Giudice la fa intimare al prevenuto e al suo difensore, ed anche al Procuratore Nazionale. Notifica formalmente ai primi la facoltà di ricorrere entro ventiquattr'ore alla Cassazione. La notificazione del Tribunale deve esprimere che il ricorso ha luogo nei soli casi di forme violate, o di manifesta contravvenzione alla Legge. Il prevenuto o il difensore suo, munito di speciale mandato, può entro il termine prefisso dichiarare di voler ricorrere. Il man-

dato speciale, non si richiede, se la condanna sia stata di morte.

105. Il condannato o nell'atto della dichiarazione, o nel termine di altre 24 ore susseguenti presenta in un foglio i motivi della sua domanda per la Cassazione.

106. Vengono questi all'istante comunicati al Procuratore Nazionale presso il Tribunale che ha giudicato. Entro 12 ore egli esibisce le sue deduzioni sul ricorso. Lo stesso Tribunale può aggiungervi le sue. E l'une e altre sono comunicate al difensore del condannato cui si concedono altre 12 ore per replicare, se il voglia.

107. Se il Procuratore Nazionale crede egli pure di riclamare contro una sentenza che assolva o condanni a pena per suo giudizio troppo mite, egli nel termine di ventiquattro ore dall'intimazione dichiara di voler ricorrere alla Cassazione.

108. Accompagna la dichiarazione con foglio dei motivi. Si comunicano al prevenuto e suo difensore nell'atto che viene loro notificato il ricorso del Procuratore Nazionale.

109. Si accordano al prevenuto otto giorni a rispondere. Il Tribunale può aggiungere le sue osservazioni.

110. Spirati questi termini, il Presidente del Tribunale chiude il processo il quale con ogni carta relativa viene trasmesso al Com-

missario di Governo presso la Cassazione; Questi lo passa al Presidente, ed ha luogo la disposizione sopra stabilita all'art. 99.

111. Il Tribunale di Cassazione o rigetta la domanda, o annulla la sentenza. Se pronuncia il Decreto di Cassazione, ha luogo egualmente il prescritto negli articoli 101, 102, e 103.

112. Se poi il ricorso è rigettato, la sentenza viene eseguita dopo ventiquattro ore dalla intimazione.

113. Le sentenze del Tribunale di Cassazione nelle materie sì civili, che criminali, sono consegnate in copia autentica al suo Commissario, insieme con il processo e carte relative.

114. Il Commissario le dirige immediatamente sotto sigillo ai Tribunali dai quali gliene fu fatta la trasmissione.

115. Ove però il Tribunale di Cassazione non possa rimettere la decisione del merito allo stesso Giudice, trasmette a questo la sola copia della sentenza, e commettendo a nuovo Giudice la decisione sul merito, gli fa pervenire con la copia della sentenza, il processo ed ogni altra carta relativa.

116. Pervenuta la sentenza del Tribunale di Cassazione al Giudice da cui fu rimesso il ricorso, deve questi farla prontamente intimare alle parti che ne hanno interesse.

117. Se al Commissario di Governo presso il Tribunale di Cassazione è noto che sia

stata pronunciata sentenza inappellabile in materia sia civile, sia criminale con violazione di forme o con manifesta contravvenzione alla Legge, può, quantunque nessuno abbia reclamato, informarne il suo Tribunale, e qualora l'una o l'altra violazione sia provata, la sentenza è cassata.

118. Quanto però all'interesse delle parti se il giudizio cassato è civile, si converte in un implicita transazione che non può essere impugnata.

119. Seconda prerogativa del Tribunale di Cassazione è di pronunciare sulle domande di remissione da un Tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica. Queste si possono produrre in qualunque epoca della procedura, purchè prima della sentenza. Essa pronunciata, non sono più ammesse.

120. Tali domande sospendono il corso degli atti nella causa principale.

121. I Giudici dai quali si vorrebbe avvocata la causa, possono presentare le ragioni per le quali credono non doversi aderire alla domanda.

122. In queste cause ancora hanno luogo le disposizioni superiormente notate agli articoli 91, 94 fino al 99.

123. Terza prerogativa del Tribunale di Cassazione è di pronunciare sulle questioni d'incompetenza nelle cause criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche

Tribunale. Riguardo alle prime si produce il ricorso dalle parti, o dai Tribunali. Restano intanto sospesi gl' irreparabili, salva la sicurazione del prevenuto, ove fosse di ragione.

124. Il ricorso a cagione d'incompetenza si presenta in duplo al Tribunale contro la competenza del quale si riclama.

125. S'intima all' altra parte, e nel resto hanno luogo le disposizioni degli articoli 95 al 99, e 121.

126. Affini alle quistioni d'incompetenza sono le quistioni di lesa giurisdizione. I ricorsi che su tali oggetti un Tribunale produce contro altro Tribunale, si trasmettono in duplo al Commissario presso la Cassazione.

127. Il Commissario li comunica al Tribunale provocato, ed assegna un termine congruo per la risposta.

128. Rapporto al Tribunale provocato ha luogo il disposto precedentemente nell' art. 123.

129. Entro il termine assegnatogli, presenta la risposta al Commissario presso la Cassazione, che consegna tutto al Presidente, giusta il disposto nell' art. 99.

135. Oltre le competenze attribuite dalla Costituzione al Tribunale di Cassazione, egli riconosce ancora se le sentenze e decreti di Giudice estero abbiano ad aver esecuzione nella Repubblica.

136. Il ricorso si presenta in duplo al Protocollo del Tribunale insieme cogli allegati. Dal Presidente è rimesso al Giudice cui spetta per turno, il quale ne riferisce al Tribunale. Se il Tribunale crede ammissibile il ricorso, con il mezzo del Commissario rimette la sentenza, o decreto al Giudice estero al Giudice competente di Prima Istanza, perchè il faccia eseguire, purchè però la parte contro cui è diretta l'esecuzione, non reclami. Gli trasmette nel tempo stesso anche il ricorso con gli allegati.

137. Il Giudice di Prima Istanza intima il Decreto di remissione all'altra parte; le assegna un breve termine ad osservare, ed occorrendo, anche a trarre copia delle carte rimesse, ed a produrre le proprie ragioni qualora credesse di opporsi alla remissione. Spirato il termine non è più ammesso riclamo, e il Giudice procede all'esecuzione.

138. Se riclama in tempo, la sua istanza con gli allegati de' quali fosse corredata, s' intima al petente o suo procuratore, e il Giudice assegna ad ambe le parti un breve termine non maggiore di dieci giorni per produrre le loro allegazioni.

139. Esso spirato, il Giudice di Prima Istanza chiude il processo, lo trasmette al Commissario presso la Cassazione. Il Commissario lo rimette al Presidente, e il Tribunale, dentro quindici giorni, udito il Giu-

dice

dice relatore, e il Commissario del Governo. pronuncia in assemblea generale il suo Decreto definitivo.

140. Ogni Decreto del Tribunale di Cassazione è motivato sulle Leggi e sulle prove dei fatti, con il fondamento de' quali è stato pronunciato.

Certificato conforme

kl Consigliere Segretario di Stato,

L. Vaccari.

Venezia 14 Maggio 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della Provincia di Venezia.

Pietro Vincenti Foscarini Segr. Gen.

Num. 7.

REGNO D'ITALIA.

DIREZIONE CENTRALE DELLE POSTE IN VENEZIA.

SI previene il Pubblico, che la Tariffa stata pubblicata coll' avviso di jeri 13 corrente avrà solamente luogo per le Lettere, Pacchi, e Gruppi, e per quanto riguarda i Tramessi, e Mercanzie si continuerà come in passato, e ciò sino ad una nuova superiore disposizione.

Venezia li 14. Maggio 1806.

L' Inspettore Generale Direttore Centrale delle Poste

DUPONT.

L. Ducloz Segr.

REGNO D'ITALIA.

LEGGE

„ *Milano li 5 Nevoso Anno IX. Repubblicano.*

„ COnsiderando giusto, e necessario un „ metodo uniforme per tutto lo Stato degli „ Ufficj di Lettere, e Poste de' Cavalli per „ facilitare il più pronto servigio del Gover- „ no, la corrispondenza tra i Cittadini, e la „ prosperità dell' interno, ed esterno com- „ mercio.

„ Riconosciuta l' urgenza proposta dal Co- „ mitato di Governo con suo Messaggio 25 „ Frimale scorso.

DETERMINA:

„ I. Tutti gli Ufficj Postali, tanto per la „ somministrazione, o cambio de' Cavalli, „ quanto per la Spedizione delle Lettere, „ de' Pieghi, Fagotti e Gruppi, sono di priva- „ tivo diritto dello Stato; e vengono sotto- „ posti in tutto il Territorio Italico ai re- „ golamenti, ed alle discipline prescritte „ dalla presente.

„ II. E' stabilita una Sopraintendenza ge- „ nerale delle Poste dipendente dal Gover- „ no. Essa invigila, perchè il servigio del

„ Governo, e del Pubblico sia fatto colla
„ massima regolare prontezza, e perchè il
„ prodotto Nazionale delle Poste sia debita-
„ mente assicurato.

„ III. Essa fa amministrare le Poste sì di
„ Lettere, che di Cavalli per mezzo di Ap-
„ paltatori temporanei, o di Commessi sti-
„ pendiati, esclusi gli Ufficj di Lettere,
„ Pieghi, Pacchi, Fagotti, e Gruppi nei
„ Capi-Luoghi de' Dipartimenti, ne' quali gli
„ Appaltatori non si ammettono, se non per
„ contratto misto. Fa seguire l' inventario
„ degli Ufficj Postali, e si fa render ragione
„ dei prodotti da versarsi nella Tesoreria
„ Nazionale, e da liquidarsi, e riconoscersi
„ dalla Contabilità Nazionale.

PARTE I.

Posta de' Cavalli.

„ I. Il prezzo delle corse è di lire tre e
„ soldi dieci di Milano per ogni Cavallo, e
„ per ciascuna Posta, nè vi ha distinzione
„ per persona qualunque eccettuate però le
„ convenzioni, che esistono tra i Mastri di
„ Posta, e gli Ufficj per le corse de' Corrie-
„ ri, e Staffette, per le quali il Governo in-
„ carica la Sopraintendenza Postale a pren-
„ dere le opportune, ed utili misure.

„ II. La mancia di ciascun Postiglione è
„ di lire due Milanesi per ciascuna Posta. I

„ Postiglioni, che pretendessero una mancia
„ maggiore sono puniti con quindici giorni
„ di detenzione, quando poi insistessero con
„ strapazzi, minacce, o violenze, sono pu-
„ niti di più a norma delle Leggi vigenti.

„ III. I Mastri di Posta servono i Viag-
„ giatori con i soli Cavalli, ed anche col Le-
„ gno scoperto così detto *Barella*, quando
„ questo venga dai medesimi ricercato, e
„ per cui non si fa pagamento alcuno. I
„ Mastri di Posta tengono pure a comodo
„ de' Viaggiatori altri Legni coperti, e sco-
„ perti, a due, a quattro ruote, e si paga-
„ no per un Legno a due ruote coperto,
„ come per un Legno a quattro ruote sco-
„ perto soldi dieci per cadauna Posta, e sol-
„ di venti per un Legno coperto a quattro
„ ruote parimenti per ogni Posta di otto
„ miglia geografiche, e proporzionalmente a
„ norma dell' articolo VII. seguente.

„ IV. Il Governo determina il numero de'
„ Cavalli, con cui i Viaggiatori a due, o a
„ quattro ruote con equipaggio, o senza so-
„ no serviti in pianura, ed montagna. De-
„ termina pure il numero di Cavalli, di cui
„ deve essere fornita ciascuna Stazione di Posta,
„ e tutte le necessarie discipline, tanto per li
„ Mastri di Posta quanto per i Postiglioni.

„ V. Se all' arrivo del Viandante mancano
„ alla Posta i Cavalli necessarj al cambio,
„ la Posta li prende dai Vetturini locali, e
„ li paga a norma dell' Articolo I. In man-

„ canza di questi, i Cavalli della Posta pre-
„ cedente, dopo un' ora di riposo, e rinfre-
„ scata, debbono continuare il viaggio anche
„ per la seguente. La rinfrescata sta a cari-
„ co del Forestiere in lire una per Cavallo.

„ VI. Se nel caso dell' Articolo precedente
„ te il Mastro di Posta non prova di avere
„ in corso di Posta i Cavalli, che è obbliga-
„ to a tenere, incorre la penale di lire cin-
„ quanta per ogni Cavallo mancante per sua
„ colpa, o negligenza. Nella stessa pena in-
„ corre quel Mastro di Posta, che nel nume-
„ ro prescritto de' Cavalli ne tenesse degli
„ inservibili. La Municipalità del luogo ap-
„ plica la condanna, metà a profitto del Viag-
„ giatore ritardato, e metà ai poveri del Di-
„ stretto, ai quali è principalmente affidata
„ la verificazione della mancanza suddetta.

„ VII. Una Posta s' intende di otto miglia
„ geografiche: quando eccedono, la Posta s'
„ intende aumentata di un quarto per ogni
„ due Miglia di più; la differenza maggiore
„ di un miglio conta due miglia intiere, la
„ differenza minore di un miglio non si pa-
„ ga. Così se una corsa mancasse per più
„ di un miglio dalle otto, s' intende che sia
„ tre quarti di posta: Se mancasse per più
„ di tre miglia s' intende mezza posta. Il
„ Il Governo colla più pronta sollecitudine
„ fa verificare la misura delle strade postali,
„ cambia ne' modi più convenienti, ed utili
„ ai Viaggiatori, ed allo Stato, quelle Sta-

„ zioni di Posta, che lo richiedessero, e de-
„ duce a pubblica notizia la lunghezza di
„ ciascuna corsa per regola de' Viaggiatori.

„ VIII. I Mastri di Posta non puonno ri-
„ cusare i Cavalli a quelli, che arrivano per
„ Vettura, o co' proprj Cavalli, ma li ne-
„ gheranno a persone sconosciute, che non
„ esibiranno il Passaporto del Governo indi-
„ cante il luogo da dove provengono. Non
„ potranno opporsi a chi essendo arrivato in
„ Posta, volesse immediatamente, od a suo
„ comodo partire per Vettura, o con altri
„ Cavalli, proibita qualunque pretesa di in-
„ denizzazione, che fosse in pratica per leg-
„ ge, o per costume.

„ IX. I Cavalli di Posta addetti al servi-
„ zio pubblico, come pure le scorte, ed i
„ foraggi loro inservienti, sono immuni da
„ qualunque requisizione militare.

„ X. Sulle Case delle Poste de' Cavalli
„ stanno affissi a pubblica vista lo Stemma
„ del Regno d'Italia, l'indizio di Posta, la
„ Tariffa delle corse di quella Stazione col-
„ la mancia da darsi ai Postiglioni, ed il
„ numero de' Cavalli, che quel Mastro di Po-
„ sta è obbligato a tenere.

„ XI. Il Governo determina una divisa uni-
„ forme per tutto il Regno col braccialetto
„ di metallo portante l'epigrafe Regno d'
„ Italia, la quale divisa è vestita dai so-
„ li Postiglioni. I Contravventori subiscono
„ la pena di un mese di carcere.

„ XII. Il Governo conferma, e modifica le „ convenzioni esistenti alle Poste de' Cavalli, „ e ne fa di nuove, occorrendo, proporzio- „ nando ai patti gli aumenti, e diminuzioni „ di profitto, che può portare la presente „ Legge. Terminate le vigenti convenzioni „ ne fa delle nuove per via d'asta col mez- „ zo della Sopraintendenza Generale previo „ pubblico Avviso. Se l'asta riuscirà oppor- „ tuna all'interesse nazionale passa alla deli- „ berazione, salva l'approvazione del Governo.

Per Copia Conforme

L' Ispettore Generale Direttore delle Poste in Venezia DUPONT.

PARTE II.

Poste delle Lettere, e de' Corrieri.

„ I. Le lettere di mezzo foglio, o di fo- „ glio comune, o mercantile sono giudicate „ del peso di un quarto d'oncia: Le altre „ pagano a peso in ragione d'oncia, e di „ ottavo, in ottavo d'oncia per differenza.

„ II. Le lettere che circolano dentro il „ Regno pagano soldi dodici per oncia al- „ la riscossione. Se portate da' Pedoni, o „ Cavallanti pagano la metà.

„ III. Le lettere, che vengono da' Stati li- „ mitrofi, dentro Italia, o dai Grigioni pa- „ gano soldi sedici per oncia. Tutte le pro- „ cedenze estere d'Italia, e fuori d'Italia pa- „ gano soldi ventiquattro per oncia. Il Go- „ verno determina i paesi limitrofi, e quegli

„ esteri d' Italia, e ne rende inteso il Pub-
„ blico.

„ IV. Le lettere, che vengono da fuori
„ Stato per mezzo d' Uffizj, o Corrieri con-
„ venzionati, pagano oltre li carichi, e sbor-
„ si alle medesime giusta le convenztoni sol-
„ di dodici l' oncia. Il Governo fa rinnovare
„ le convenzioni, e stabilirne delle nuove,
„ secondo che crederà del maggiore interes-
„ se Nazionale cogli Ufficj, e Corrieri e-
„ steri.

„ V. E' parimenti autorizzato il Governo
„ a convenire per le lettere, che si voglio-
„ no transitare per mezzo degli Ufficj Posta-
„ li dello Stato.

„ VI. Le lettere, che si inviano all' Este-
„ ro, pagano soldi otto per oncia di franca-
„ tura.

„ VII. Le stampe coperte, che vanno all'
„ Estero, pagano come le lettere: le scoper-
„ te fino al peso di once sei pagano la me-
„ tà della tassa. Oltrepassando queste il pe-
„ so di once sei pagano un soldo per ogni
„ oncia di aumento.

„ VIII. Le Stampe coperte, che vengono
„ dall' Estero, pagano come le lettere, le sco-
„ perte fino al peso di once sei pagano la
„ metà della tassa. Oltrepassando queste il
„ peso di once sei pagano un soldo per ogni
„ oncia d' aumento.

„ IX. Le Stampe coperte che circolano den-
„ tro il Regno pagano come le lettere, le sco-

„ perte fino al peso di once sei pagano la
„ metà della tassa. Al di là di questo pe-
„ so pagano un soldo per ogni due once d'
„ aumento.

„ X. Le lettere che partono da un luogo
„ del Regno e vanno ad altro luogo del me-
„ desimo, transitando per ufficio Estero, so-
„ no considerate come provenienti dallo Sta-
„ to Estero rispettivo, d'onde l'Ufficio della
„ Posta le a ricevute.

„ XI. L'Ufficio delle Lettere spedisce Staf-
„ fette straordinarie, e Corrieri d'Ufficio a
„ comodo de' Particolari. Per le Staffette si
„ pagano lire quattro e mezza per ogni Po-
„ sta dentro il Regno, e lire cinque e mez-
„ za per ogni Posta fuori del Regno. Per
„ un Corriere d'Ufficio straordinasio si pa-
„ gano lire dodici per cadauna Posta per l'
„ interno del Regno, e lire quattordici per
„ cadauna Posta, che deve correre fuori Sta-
„ to. Il Governo per mezzo della Soprain-
„ tendenza stabilisce le regole, e le disci-
„ pline per le Staffette, e Corrieri si ordi-
„ narj, che straordinarj, non che per il ca-
„ rico di uno, e più compagni, e rispetti-
„ vo equipaggio.

„ XII. Le mostre con coperta del peso mi-
„ nore di mezz'oncia pagano come lettera
„ semplice secondo la sua provenienza, dal-
„ la mezz'oncia sino alle due once pagano
„ la metà della Tassa, ed oltrepassando le
„ once due sono considerate come Pacchi di

„ mezza libbra almeno, e sottoposte alle ispe-
„ zioni di consegna.

„ XIII. Chi imposta Lettere, o Pieghi, e
„ desidera che siano raccomandati, paga ol-
„ tre ai diritti competenti di Posta soldi die-
„ ci a titolo di raccomandazione per ogni
„ Lettera, o Piego. Lo stesso si paga da
„ chi riscuote Lettere, o Pieghi raccoman-
„ dati. L'Ufficio della Posta è responsabile
„ della pronta trasmissione delle Lettere, e
„ Pieghi, e della loro consegna.

„ XIV. La Sopraintendenza generale delle
„ Poste per maggior comodo del Pubblico
„ organizza in ciascun Dipartimento degli
„ Uffici Comunali dipendenti dagli Uffici Di-
„ partimentali, e sottoposti alle regole ge-
„ nerali di Posta. Questi Uffici Comunali
„ sono esercitati da' Commessi stipendiati, e
„ da' Pedoni convenzionati, e patentati. Es-
„ si riportano le Patenti dietro le stabilite
„ convenzioni, ed a richiesta delle Comuni.
„ Il Governo per mezzo dell'Intendenza Ge-
„ nerale stabilisce le discipline opportune.

„ XV. Chiunque non autorizzato con Pa-
„ tente dell'Ufficio Postale porta più d'una
„ lettera, eccettuate quelle attaccate alle
„ mercanzie, incorre nella pena di lire tre
„ per ogni lettera a profitto per metà dell'
„ Ufficio Postale, e per metà a beneficio dell'
„ Inventore.

„ XVI. Le Lettere, o Pieghi spediti da
„ Autorità Costituite, e diretti ad altre Au-

„ torità Costituite pel loro Ufficio, sono
„ esenti da pagamento; pagano però quelle
„ Lettere, o Pieghi, che sono diretti nomi-
„ nativamente a qualunque Individuo, seb-
„ bene costituito in autorità; lo stesso s'in-
„ tende de' Pacchi, e Fagotti.

„ XVII. Gli Ufficj di Posta stanno aperti
„ un giorno per l'altro ore dieci. Il Go-
„ verno ne fa la distribuzione tra il giorno,
„ tra i giorni diversi, e tra le diverse sta-
„ gioni dell'anno.

„ Gli Impiegati negli Ufficj Postali non
„ possono approfittare di nulla su ciò che è
„ diritto della Posta, e loro dovere, sotto
„ pena della cassazione, e quella innoltre
„ prescritta dalle Leggi vigenti contro il fur-
„ to. Soggiacciono alle stesse pene quegli
„ Impiegati, che esigessero dai Privati più
„ del prescritto nella presente Legge a titolo
„ di diritto postale.

„ XVIII. Il Governo determina il giorno
„ della partenza de' Corrieri, e Staffette or-
„ dinarie. L'Intendenza Postale è incaricata
„ dal medesimo delle discipline necessarie al
„ buon ordine di ciascun Ufficio Postale del
„ Regno, e per la sicurezza, trasporto, e
„ distribuzione delle Lettere, Pacchetti, e
„ Gruppi. La medesima organizza gli Ufficj
„ della distribuzione delle Lettere in modo,
„ che i Forestieri principalmente possano ri-
„ scuotere le loro Lettere dalla mattina alla
„ mezza notte. Organizza pure negli ufficj

„ di Posta, ne' quali può convenire, una
„ commissione di Gazzette con quelle nor-
„ me, che sono le più atte ad assicurare col
„ discreto vantaggio dell' Erario il comodo
„ dei Cittadini.

„ XIX. In tempo di pace l' ufficio del-
„ la Posta rimane incaricato di tutto il di-
„ spaccio, e carteggio del servizio mili-
„ tare.

PARTE III.

Porto, e Consegna de' Pacchi, e Gruppi.

„ I. Per il porto, e per la consegna dei
„ pacchi, fagotti, e Gruppi sarà osservata la
„ Tariffa già pubblicata.

„ II. I Pacchi, Gruppi, o inviluppi di
„ cose preziose pagano secondo il valore de-
„ nunziato, o verificato, e come oro, od ar-
„ gento secondo che all' uno più che all'
„ altro si avvicinano nel volume, e nel
„ peso.

„ III. I piccioli pacchetti di qualunque
„ altra cosa, che non sia di valore sono con-
„ siderati pesare mezza libbra almeno. Quel-
„ li che non arrivano alla libbra, sono con-
„ siderati del peso di una libbra. Oltrepas-

„ sando la libbra sono considerati pesare libbre due.

„ IV. I Commestibili, ed i liquori, andando, o venendo dall'Estero pagano soldi due, e mezzo di più per libbra del prezzo fissato nella Tariffa di Porto. Il Porto di questi generi, come pure il Porto delle mostre, ed altre cose di niun valore, si paga all' atto della consegna, sia per circolazione nella Repubblica, sia per fuori Stato.

„ V. Le Merci, e tutti gli oggetti, che pagano a peso, che vengono per la Posta da fuori Stato, e che daziate di transito, vengono col mezzo della Posta spedite fuori Stato, godranno la facilità nel porto di soldi due, e denari sei per libbra nella sola spedizione.

„ VI. I Pacchetti, che pagano a valore, come pure i Gruppi provenienti da fuori Stato per la Posta, e che vanno egualmente fuori Stato per la Posta, godono l' ottavo della Tassa di Porto nella sola spedizione.

„ VII. I Pacchetti, e Gruppi, che vanno, e vengono dall' Estero, e che sono caricati di un Porto convenzionato, pagano solo il detto Porto, e spese di convenzione fino a nuovo provvedimento, e più i diritti di consegna come dalla Tariffa.

„ VIII. Le Casse, e Pacchetti voluminosi, e leggieri, saranno ridotti al peso comu-

„ ne, mediante la misura, ritenuto che il
„ braccio cubo di Milano è stimato pesare
„ libbre cento settantadue, e pagheranno il
„ peso risultato, secondo la Tariffa.

„ IX. Il Porto dei Pacchetti, e Fagotti s'
„ intende a peso lordo.

„ X. Le Paste d' oro, e d' argento, che
„ vengono dall' Estero per Condotte, o per
„ la Posta per andare in Zecca, sono mu-
„ nite d' un certificato o della Posta, o di
„ Dogana, perchè la moneta battuta possa
„ uscire di nuovo dallo Stato per i detti
„ mezzi, non soggetta alle Tariffe di tran-
„ sito, nè d' uscita. La Zecca dietro il cer-
„ tificato suddetto farà altro certificato di
„ conversione di dette Paste in danaro, che
„ dovrà essere riconsegnato o alla Posta, o
„ alla Dogana per l' estrazione.

„ XI. Per i Pacchetti, e Gruppi preziosi
„ l' Ufficio della Posta garantisce della fedel-
„ tà degli Ufficiali di Posta e de' Corrieri.
„ Col corso delle Staffette non si spediscono
„ Pacchetti, o Gruppi, se non a rischio del
„ Presentatore.

„ XII. Il Governo prescrive le cautele op-
„ portune, onde non vengano defraudati i
„ Dazj per quelle merci, che vanno, e
„ vengono, o transitano per la Posta, ben
„ inteso, che le stampe, e le mostre non
„ pagano tali Dazj, che sopra il peso di
„ due libbre. L' Ufficio della Posta non pas-
„ sa alle Dogane, gli oggetti son soggetti a'

„ Dazj d'introduzione, ed estrazione, o di
„ transito secondo il caso.

Firmat. Petiet Presidente.

L. S.

Venezia 16 Maggio 1806.

Per copia Conforme

L' Ispettore Generale Direttore Centrale delle Poste

Dupont.

Sott. Macchi Segr.

LA

LA CAMERA DI COMMERCIO DEGLI STATI VENETI.

Considerando l' importanza, che non restino sospesi i pagamenti di Cambiali scadenti il giorno 6 corrente e successivamente, e dei debiti di Mercanzia contratti prima della pubblicazione della Legge di S. M. Imp. e R. 25 Aprile sul Sistema Monetario; sospensione, che apportarebbe fatalissime conseguenze alla Piazza, e agl' interessi generali del Commercio.

Considerando, che il Decreto Imp. obbliga ad eseguire i pagamenti posteriori alla sua promulgazione nel modo ch' esso prescrive.

Visti gli Articoli del Codice Napoleone 1895, 1896, 1897.

La Camera di Commercio inerentemente a Superiori Istruzioni, e dietro la conoscenza del Magistrato Civile fa sapere alla Piazza, che tutti i pagamenti delle suddette Cambiali, e Debiti di Mercanzia incontrati prima della pubblicazione del sopraddetto Decreto, dovranno essere eseguiti sul piede corrente, salvo ciò, che di diritto, dopo che il sentimento della Commissione speziale

destinata all' esame di simile materia sarà umiliato al Governo, e che da esso sarà definitivamente pronunziato giudizio.

Venezia 16 Maggio 1806.

Revedin Presidente.

Alberti Segr.

REGNO D'ITALIA.

L' INTENDENTE DELLE FINANZE

Del Dipartimento dell' Adriatico.

ARTICOLO I.

Pel Decreto di S. A. I. 15 Aprile 1806 qui pubblicato a' 23 sono col primo del corrente Maggio avvocati allo Stato le giurisdizioni, diritti di privativa, Dazj, e diritti regali di ogni natura annessi a' Feudi, o per qualunque altro titolo posseduti, o esercitati sì da' Comuni, che da' Privati.

ARTICOLO II.

Fra tali diritti essendovene alcuni riguardanti direttamente, o indirettamente la Finanza, devono essere assunti in quanto a questo Dipartimento dalla mia Amministrazione.

ARTICOLO III.

Tali diritti consistono in Jus di Osterai Beccherie, Pistorie, Casolerie, Pedaggj, Dazj di consumazione nel forense, Porti, Pon-

ti, Catene, Bollo de' pesi, e Misure, Staderatico, Plateatico, e simili ec.

ARTICOLO IV.

Restano quindi incaricati tutt'i Proprietarj, o per essi chi li rappresenta, ovvero anche gli Agenti, e Commessi a dover nel termine di quindici giorni notificarli (escludendosi ogni dilazione) all' Intendenza colla produzione de' documenti di acquisto, e di tutti gli altri, da' quali dessumer possansi cognizioni relative sulla qualità, ed estensione del diritto al locale preciso di questo Dipartimento, in cui è situato, chi lo amministri, ed eserciti, con l'annua rendita.

Venezia 16 Maggio 1806.

Vendramin.

Del Senno Segretario.

IL MAGISTRATO CIVILE

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.

Le forme varie, con le quali i Comuni, Corpi, ed Individui contemplati dagli articoli 8, 9, 10, ed 11 del Decreto 18 Aprile decorso, pubblicato li 23, hanno prodotto al Magistrato Civile le prescritte Notifiche del possesso, o godimento oneroso, o gratuito di locali, Beni, ed Effetti erariali, o nazionali; come pure de' Capitali vivi, e morti; Decime; Censi; interessi, ed annualità dovuti all' Erario; non che de' Beni, e Redditi Feudali, o Enfiteotici dipendenti dal diretto dominio dello Stato; le differenti proroghe da molti degli stessi implorate, e sopra tutto l' indolente silenzio della maggior parte, rendono necessarie delle norme generali, ed uniformi, onde togliere le incongruenze, le incertezze, le confusioni, ed i ritardi ulteriori.

Si deduce quindi ad universale notizia:

I. Chiunque entro un mese, che decorrerà dal giorno della pubblicazione del presente Decreto non avrà eseguita la Notificazione come sopra prescritta, caderà irremissibilmente, non atteso qual si sia ricorso per proroga finora prodotto, nella già cominata Multa eguale al venti per cento del

valore non notificato; e ciò senza pregiudizio di procedere col rigore delle Leggi contro i detentori di proprietà appartenenti allo Stato.

II. Non è esente da quest'obbligo alcuno, ancorchè abbia fatte altre precedenti Notifiche, o alla Commissione Provinciale del Censo, o a qualunque altro Pubblico uffizio.

III. Le Notificazioni devono essere immancabilmente accompagnate da tre copie autentiche di cadauno dei rispettivi titoli, e documenti, devono essere distinte per qualità, quantità, e reddito, colla indicazione del Comune, ove sono situate le proprietà, non che del Nome, e Cognome del debitore, e con ogni altra precisa, e necessaria indicazione.

IV. In conseguenza si considerano, come non fatte, e devono ripetersi a senso delle prestabilite norme quelle Notificazioni, che si riportarono alle denonzie prodotte l'anno scorso alla Commissione Provinciale del Censo; come pure quelle, o spoglie intieramente di ogni autentico documento, e titolo, o munite di una sola copia di Esso, ammenocchè non vengano rassegnate le altre due simili copie, sicchè sieno tre, come all'articolo precedente.

Venezia li 17 Maggio 1806.

ERIZZO.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

Pubblicato li 21 Maggio 1806.

INDICE

Delle materie contenute in questo settimo Tomo.

Anniversario della coronazione di S. M. NAPOLEONE, Imperatore de' Francesi e Re d' Italia, da celebrarsi in tutto il Regno. Pag. 66

Atti di morte necessarj alla celebrazione dei matrimonj. 22

Avvocazione dei diritti di privativa, riguardanti le Finanze. 123

Dandolo Provveditore della Dalmazia (V. Nomina).

Deposito franco in Venezia di ogni sorta di mercanzie. 10

Dipartimenti delle Provincie Venete, e denominazione dei Capi luoghi. 25

Direzione generale della Polizia dello Stato Ex-Veneto, e suoi attributi. 87

Diritti e Prerogative dei Feudatarj nelle Provincie Venete (V. Gran Feudi)

Gendarmeria; sua situazione in Venezia. 75

Gran Feudi Imperiali nelle Provincie Venete; coi Diritti e le Prerogative dei Feudatarj. 17

Libri vecchj, e carte esistenti nell' Arsenale da vendersi. 69

Nomina del Sig. Dandolo in Provveditore Generale della Dalmazia. 21
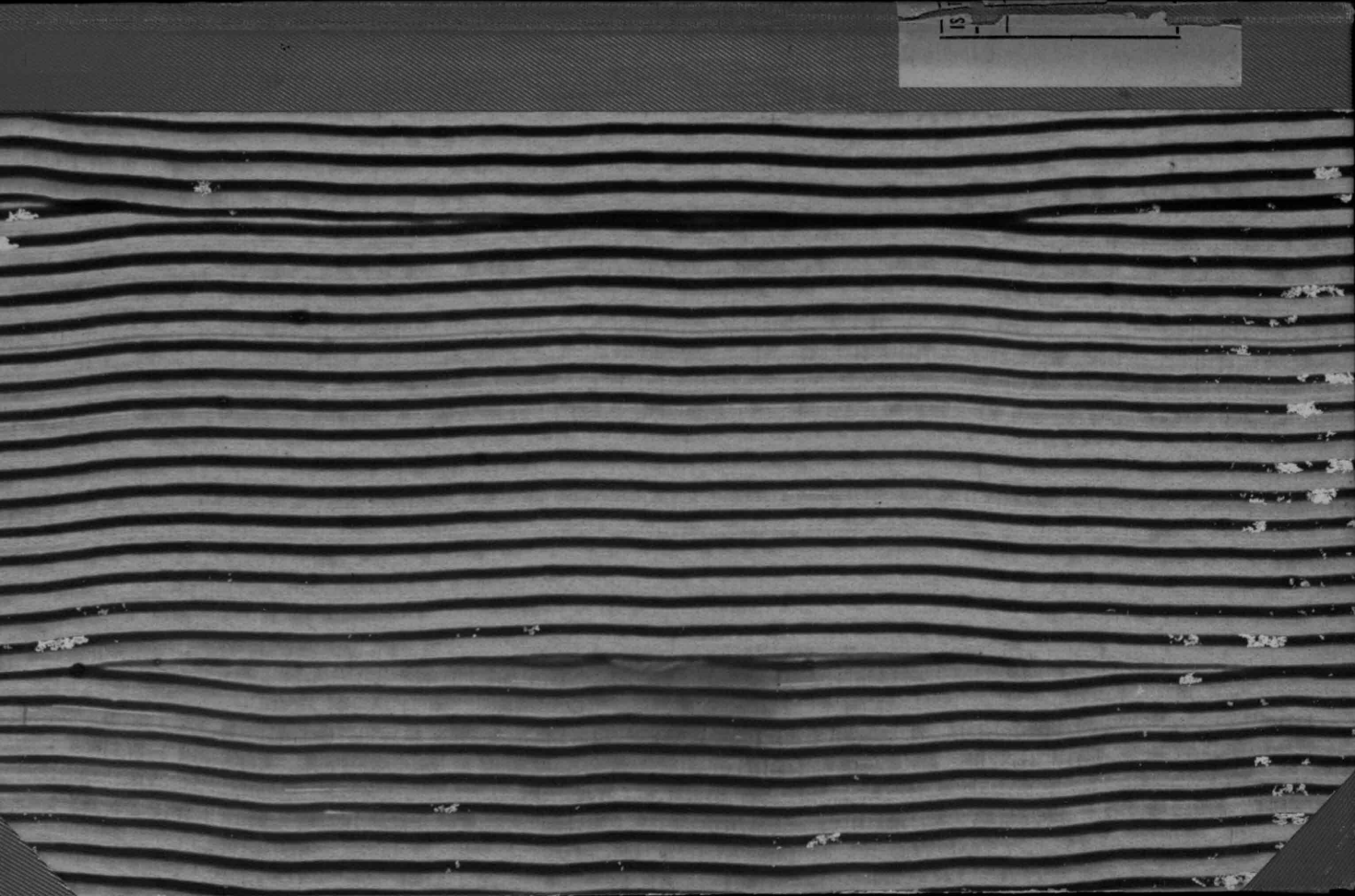
Notificazione da farsi dei possessi, o godimenti di Beni erariali. 125
Pagamenti di cambiali, o debiti di mercanzia da farsi con monete della grida attuale. 125
Polizia di Venezia (V. Direzione generale).
Poste, e rispettivo Regolamento. 33 38 48 64 85 106 107.
Presidenti dei Collegi Elettori; nomina dei medesimi. 29
Proclama che unisce gli Stati Veneti al Regno d'Italia (V. Unione)
Registri da formarsi, e loro facilitazione. 81
Regolamento delle Poste (V. Poste)
Revisione delle cause negli Stati Veneti da continuarsi. 92 95
Tariffa delle lettere, pacchi e colli di mercanzia. 31 33 38
Ungarelli Pietro eletto Commissario Regio della Contabilità nazionale. 28
Unione degli Stati Veneti al Regno italico. 4